
Titolo **Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di certificazione**

Sigla **RG-01**

Revisione **02**

Data **26 Ottobre 2005**

REDAZIONE	APPROVAZIONE DEL COMITATO DI ACCREDITAMENTO	AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE
Il Direttore e il Presidente SINCERT	Il Segretario del Comitato	Il Presidente SINCERT
Ing. Alberto Musa Ing. Lorenzo Thione	Ing. Alberto Musa	Ing. Lorenzo Thione

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 1 di 56

INDICE

PREMESSA

- 01 INTRODUZIONE
 - 02 SCOPO E STRUTTURA DEL REGOLAMENTO
 - 03 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
 - 04 RIFERIMENTI NORMATIVI
 - 05 TERMINI E DEFINIZIONI
-
- 1. PARTE 1: PRESCRIZIONI RELATIVE AL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO
 - 1.1 CONDIZIONI GENERALI
 - 1.2 PRESENTAZIONE E ISTRUZIONE DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO
 - 1.3 PRESENTAZIONE E ISTRUZIONE DELLA DOMANDA DI ESTENSIONE
 - 1.4 CONCESSIONE DELL'ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE NEL REGISTRO; CONCESSIONE DELL'ESTENSIONE
 - 1.5 SORVEGLIANZA E RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO
 - 1.6 MODIFICHE NELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA E TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELL'ACCREDITAMENTO
 - 1.7 RIDUZIONE PROCEDURALE DI SCOPO E RINUNCIA ALL'ACCREDITAMENTO
 - 1.8 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
 - 1.8.1 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI MINORI
 - 1.8.2 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI MAGGIORI: RIDUZIONE, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO
 - 1.9 VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ACCREDITAMENTO
 - 1.10 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI
 - 1.11 TARIFFARIO
 - 2. PARTE 2: PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE
 - 2.1 COLLABORAZIONE CON SINCERT
 - 2.2 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
 - 2.3 PIANIFICAZIONE DELLA QUALITÀ E MIGLIORAMENTO DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
 - 2.4 DOCUMENTAZIONE DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
 - 2.5 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 2 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

- 2.6 GESTIONE DEI RILIEVI
- 2.7 PERSONALE DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
- 2.8 VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE E RIESAMI DELLA DIREZIONE
- 2.9 SEPARAZIONE TRA ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE E ATTIVITÀ DI CONSULENZA
- 2.10 PUBBLICITÀ DELL'ACCREDITAMENTO
- 3. PARTE 3: PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI OPERANTI LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI
 - 3.1 PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI/SCHEMI DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
 - 3.2 PRESCRIZIONI PER L'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
- 4. PARTE 4: PRESCRIZIONI PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI AUDITOR E ESPERTI DI SISTEMA DI GESTIONE
 - 4.1 INTRODUZIONE
 - 4.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
- 5. PARTE 5: PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA SCOPO DI CERTIFICAZIONE ED AL CONTENUTO DEI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ
 - 5.1 GENERALITÀ
 - 5.2 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
 - 5.3 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
 - 5.4 RIFERIMENTI AI REGOLAMENTI TECNICI SINCERT
- 6. CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE

ALLEGATO A - CRITERI DI ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

2005-10-26	02	Emissione per revisione generale, approvazione CdA del 2005-10-26
1999-12-03	01	Emissione per revisione generale, approvazione CD del 1999-12-03
1998-06-16	00	Emissione in revisione 00, approvazione CD del 1998-06-16
Data	Rev.	Descrizione

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 3 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

PREMESSA

Obiettivo di SINCERT è quello di contribuire alla creazione della fiducia nel sistema di valutazione della conformità – chiamato a valutare ed attestare la conformità dei prodotti, processi, sistemi di gestione e persone ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche nazionali ed internazionali applicabili – e di assicurare efficacia ed uniformità di approccio da parte degli Operatori del sistema, favorendo, in tal modo, la crescita della competitività del sistema produttivo nazionale ed il miglioramento del benessere dei cittadini.

A tal fine, SINCERT accredita gli Organismi di certificazione e ispezione, accertando che questi possiedano e mantengano nel tempo i requisiti organizzativi, procedurali, tecnici e professionali richiesti, in termini tali da ingenerare, in tutte le parti sociali ed economiche interessate – e, in particolare, negli utilizzatori e consumatori finali – un elevato grado di fiducia nell'operato di tali Soggetti e nel valore delle attestazioni di conformità da essi rilasciate.

In coerenza con gli obiettivi sopra indicati e conformemente agli indirizzi espressi dai propri Organi statuari – allo scopo di meglio assicurare l'efficacia del processo di accreditamento e garantire l'efficacia e l'omogeneità dei comportamenti dei Soggetti accreditati – SINCERT ha elaborato apposite regole e opportuni criteri di applicazione dei requisiti generali dei riferimenti normativi applicabili, formalizzati tramite l'emissione del presente Regolamento (oltre che tramite altra documentazione da utilizzarsi congiuntamente al Regolamento stesso).

Il presente documento, pubblicato in revisione 2, tiene conto dell'evoluzione intercorsa nei riferimenti normativi applicabili e delle esperienze maturate con l'applicazione delle precedenti edizioni.

0.1 INTRODUZIONE

L'accREDITAMENTO degli Organismi di certificazione presenta numerose criticità – la cui rilevanza varia peraltro al variare dell'oggetto della certificazione (sistema, prodotto, personale) – data l'inevitabile genericità dei riferimenti normativi utilizzati.

Per promuovere l'efficacia e la credibilità del processo di accreditamento, è pertanto necessario introdurre una serie di regole e criteri applicativi specifici che, senza trascendere lo spirito e la lettera della norma, ne favoriscano la piena e sostanziale applicazione da parte dei Soggetti accreditati, costituendo al contempo riferimenti univoci, oggettivi ed imparziali per le valutazioni condotte dall'Ente di Accreditamento nei confronti dei medesimi.

Tale obiettivo può essere conseguito grazie alla corretta ed efficace applicazione del presente Regolamento che è stato elaborato, sia sulla base delle indicazioni esplicitamente espresse da un apposito Gruppo di lavoro comprendente ampia rappresentanza delle parti interessate alle attività di accreditamento e certificazione, sia tenendo conto del miglior stato delle conoscenze ed esperienze nel settore (stato dell'arte).

0.2 SCOPO E STRUTTURA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento si applica all'accREDITAMENTO degli Organismi di certificazione di sistemi di gestione, di prodotti e di personale (nel seguito indicati genericamente con l'acronimo OdC) e, come tale, contiene una serie di prescrizioni a cui un OdC richiedente o accreditato si deve conformare ad interpretazione e specificazione delle norme e dei documenti di riferimento.

REGOLAMENTI GENERALI

RG 01

Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione

Data: 2005-10-26

Revisione: 02

Pag.: 4 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

Il presente Regolamento riveste, a tutti gli effetti, carattere di obbligazione contrattuale nel rapporto tra SINCERT e i Soggetti accreditati, in virtù della quale:

- SINCERT si impegna a svolgere, con competenza, diligenza e integrità professionale, la valutazione della conformità dell'Organismo di certificazione, ai requisiti delle norme e dei documenti di riferimento e, in caso di esito positivo, a concedere l'accREDITAMENTO o l'estensione del medesimo e, a provvedere all'inserimento dell'Organismo e relativi dati nell'apposito Registro degli Organismi accreditati.
- L'Organismo si impegna a conformarsi alle prescrizioni qui contenute, inizialmente e nel tempo.

SINCERT non assume alcun obbligo, a priori, circa l'esito positivo delle valutazioni condotte e, quindi, in merito alla concessione dell'accREDITAMENTO (o estensione).

SINCERT ha la responsabilità di verificare – nei limiti propri di valutazioni tipicamente campionatorie – che l'Organismo di certificazione disponga delle competenze richieste – in termini di organizzazione, procedure di lavoro, risorse umane e strumentali e quant'altro applicabile – per lo svolgimento della propria attività di certificazione secondo le prescrizioni del presente Regolamento e di ogni altra pertinente prescrizione.

È responsabilità dell'Organismo di Certificazione assicurare e mantenere la piena e sistematica conformità alle prescrizioni di cui sopra, in ogni momento e per ogni aspetto della propria attività.

Il presente Regolamento consta di 5 parti, fra loro correlate e complementari e di un Allegato e precisamente:

- Parte 1: contenente le condizioni quadro regolanti il processo di accREDITAMENTO e gli adempimenti correlati;
- Parte 2: contenente le disposizioni generali relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Organismo di certificazione;
- Parte 3: contenente le prescrizioni specifiche per l'accREDITAMENTO degli Organismi operanti la certificazione di prodotti;
- Parte 4: recante disposizioni per la qualificazione del personale ispettivo degli Organismi (*);
- Parte 5: afferente ai criteri di formulazione dello scopo di certificazione e di redazione dei certificati di conformità;
- Allegato A: recante i criteri alla base dell'adozione di provvedimenti sanzionatori.

(*) Nel presente Regolamento il termine "auditor" viene utilizzato per indicare il personale addetto alla valutazione dei sistemi di gestione ed il termine "ispettore" per indicare il personale che svolge attività di certificazione di prodotti. Per quanto attiene alla certificazione del personale, viene impiegata la dizione "commissario d'esame". Per il personale ispettivo di SINCERT, vengono utilizzati i termini "ispettore" o "Addetto a verifica ispettiva" (AVI) o "Responsabile di Gruppo di Verifica Ispettiva" (RGVI).

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 5 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

0.3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le attività di accreditamento degli OdC secondo norme e guide nazionali, europee ed internazionali, nonché secondo apposite prescrizioni applicative SINCERT, al fine di assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni accreditate e promuovere la fiducia del mercato ed il mutuo riconoscimento di dette certificazioni in ambito europeo ed internazionale.

In particolare, il presente Regolamento stabilisce le condizioni e le procedure per la concessione, la sorveglianza, l'estensione, il rinnovo, la riduzione, la sospensione, la rinuncia e la revoca dell'accreditamento degli OdC, nel rispetto delle norme e guide applicabili, con l'introduzione di apposite precisazioni laddove il corpo normativo di riferimento non prevede specifici requisiti.

Il presente Regolamento è sottoposto a specifica approvazione del Comitato di Accreditamento di SINCERT (Art. 27 dello Statuto SINCERT), previo parere favorevole del Comitato di Indirizzo e Controllo, e viene emesso sotto l'autorità del Presidente SINCERT, ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento di funzionamento del Comitato di Accreditamento.

0.4 RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi da considerare per l'applicazione del presente Regolamento sono riportati nel documento SINCERT RG-04 "Norme e documenti di riferimento per l'accreditamento degli Organismi di certificazione e/o ispezione", nella revisione in vigore.

Ne consegue che – nell'ambito di un determinato schema di accreditamento o, per un dato schema, nell'ambito di determinati settori – l'uso del presente Regolamento non può essere disgiunto dall'uso dei corrispondenti riferimenti di schema (es. RT-09 per lo schema SGA, RT-06 per lo schema prodotti, ecc..) o di settore (es. RT-05 per lo schema SGQ settore EA 28, RT-17 per lo schema prodotto "Rintracciabilità di filiera", RT-15 per lo schema personale figura professionale "Auditor di sistemi di gestione", ecc..), ove esistenti.

Vanno altresì considerate le specifiche disposizioni mano a mano emesse da SINCERT, ove non ancora inglobate nel presente Regolamento o nei documenti di schema/settore per quanto esistenti.

L'applicazione dei Regolamenti RT deve essere evidenziata tramite apposita dicitura riportata sul documento di certificazione (vedi § 5.4).

Mentre le disposizioni generali di cui al presente Regolamento si applicano a tutte le attività di certificazione svolte sotto accreditamento SINCERT, sia all'interno sia all'esterno del territorio nazionale, l'applicazione delle prescrizioni particolari (di cui ai singoli documenti RT) ad attività di certificazione svolte al di fuori del territorio nazionale, è da intendersi come facoltativa, salvo che diversamente specificato nei documenti medesimi.

Il presente Regolamento fa, altresì, riferimento, ove e per quanto applicabile, alle seguenti norme statutarie e regolamentari di SINCERT:

- Statuto SINCERT;
- Regolamento Generale di applicazione dello Statuto;
- Regolamento di funzionamento del Comitato di Accreditamento (RG-08);
- Regolamento di funzionamento del Comitato di Indirizzo e Controllo (RG-09);
- Regolamento di funzionamento della Commissione di Appello (RG-10);
- Regolamento per l'utilizzo del marchio di accreditamento SINCERT (RG-02);
- Tariffario SINCERT (TA-01).

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 6 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

0.5 TERMINI E DEFINIZIONI

- * Accreditamento: attestazione di parte terza costituente formale dimostrazione della competenza di un Organismo a svolgere specifiche attività di valutazione della conformità (vedi ISO/IEC 17000:2004).
- * Certificazione: attestazione di parte terza della conformità di prodotti, processi, sistemi o persone (vedi ISO/IEC 17000:2004).
- * Organismo di certificazione: Organismo che effettua la certificazione di conformità.
L'utilizzo della sigla OdC (o della dizione "Organismo") per le prescrizioni contenute nel presente Regolamento indica che le stesse si applicano, indifferentemente, agli Organismi di certificazione di sistemi di gestione (qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, ecc..), prodotti e personale.
Le eventuali distinzioni fra OdC di sistemi di gestione, prodotti e personale, ove applicabili, sono evidenziate nel presente Regolamento.
- * Verifiche Ispettive (VI): per le prescrizioni contenute nel presente Regolamento, tale dicitura si riferisce ai differenti tipi di verifiche effettuate da SINCERT (iniziale, supplementare, di sorveglianza programmata o straordinaria, estensione, rinnovo) che caratterizzano il processo di concessione e mantenimento dell'accreditamento.
- * Verifiche Ispettive in Accompagnamento (VA): per le prescrizioni contenute nel presente Regolamento, tale dicitura si riferisce alle verifiche condotte – da personale qualificato dell'Organismo (es.: auditor di sistema di gestione, ispettori di prodotto, commissari nelle sessioni di esame, ecc..) sulle entità sottoposte a valutazione – alla presenza di ispettori (ed eventuali esperti) SINCERT, nel ruolo e con le funzioni definiti all'Art. 12 del Regolamento Generale di applicazione dello Statuto SINCERT.
- * Rilievi: per le prescrizioni contenute nel presente Regolamento, con la dizione generali "rilievi" si intendono i riscontri ottenuti da SINCERT nel corso delle verifiche ispettive condotte sull'OdC e formalizzati nei relativi rapporti di verifica.

Ai fini del presente Regolamento, i rilievi sono suddivisi in:

- non conformità;
 - osservazioni;
 - commenti.
- * Non conformità: mancato soddisfacimento, da parte dell'OdC, di un requisito stabilito dai riferimenti normativi applicabili (di cui all'elenco riportato nel documento RG-04, al presente Regolamento e ad ogni altra pertinente disposizione SINCERT, incluse le disposizioni conseguenti a delibere del Comitato di Accreditamento SINCERT).

La condizione di non soddisfacimento di un requisito può essere dovuta a:

- a) mancata o insufficiente presa in considerazione del requisito medesimo e/o mancata o insufficiente definizione dei criteri e modalità adottati per il soddisfacimento del requisito stesso;

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 7 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

b) mancata o insufficiente attuazione pratica di suddetti criteri e modalità, inizialmente (implementazione del requisito) e nel tempo (mantenimento del requisito);

c) ad entrambe le cause di cui ai precedenti commi a) e b).

Ai fini delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, un rilievo viene classificato come non conformità quando il mancato soddisfacimento del corrispondente requisito – nelle forme sopra specificate – è tale da compromettere il valore delle certificazioni rilasciate dall'Organismo in termini di efficace e credibile assicurazione della conformità dell'oggetto delle certificazioni medesime.

Il grado di compromissione (livello di rischio) – comunque significativo ove trattasi di non conformità – può essere più o meno elevato. Il comportamento adottato da SINCERT, nei confronti dell'OdC, in presenza di non conformità formalizzate a carico del medesimo, può pertanto variare come specificato nel seguito del presente Regolamento.

* Osservazione: ai fini delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, il rilievo formalizzato da SINCERT nei confronti dell'OdC viene classificato come osservazione quando il mancato soddisfacimento del requisito – pur essendo indicativo di un comportamento inadeguato da parte dell'OdC e, come tale, necessitante di correzione – non è tale da compromettere immediatamente il valore delle certificazioni rilasciate nei termini sopra evidenziati.

* Commento: ai fini delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, il rilievo sollevato da SINCERT nei confronti dell'OdC viene classificato come commento quando non è conseguente al riscontro di una situazione oggettiva di mancato soddisfacimento di un requisito, ma è finalizzato a prevenire che tale situazione si verifichi (in quanto potenzialmente realizzabile) e/o a fornire indicazioni per il miglioramento delle prestazioni dell'Organismo.

* Gestione dei rilievi da parte degli OdC: attività che devono essere condotte dagli OdC a fronte dei rilievi formalizzati da SINCERT.

Tutte le non conformità e osservazioni formalizzate da SINCERT – in base ai criteri sopra enunciati – devono formare oggetto dei necessari trattamenti e azioni correttive da parte dell'OdC, nei termini applicabili alle diverse fattispecie e approvati da SINCERT.

Non è richiesto un immediato, formale, riscontro ai rilievi formulati in veste di commenti. Tuttavia, il grado di recepimento delle indicazioni fornite da SINCERT viene verificato da SINCERT in occasione della prima verifica utile.

Nel caso in cui suddette indicazioni non risultino adeguatamente valutate, il “commento” viene trasformato in “osservazione” e si applicano le condizioni di cui sopra.

Come ulteriormente puntualizzato nel seguito del presente Regolamento, si precisa fin d'ora che, in presenza di non conformità, l'accreditamento o l'estensione non vengono concessi fino alla conferma dell'avvenuta applicazione dei necessari trattamenti, chiusura delle corrispondenti azioni correttive e relativa verifica di efficacia da parte di SINCERT.

Ove le non conformità vengano evidenziate nell'ambito dell'attività di sorveglianza, si applicano le modalità specificate nei pertinenti paragrafi del presente Regolamento.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 8 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

* Schema di accreditamento: insieme di regole, procedure definite e attività svolte da SINCERT per la concessione, l'estensione ed il mantenimento degli accreditamenti per le diverse categorie di attività certificative coperte da accreditamento SINCERT e contraddistinte da differenziazioni significative ai fini delle procedure di accreditamento:

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono operativi i seguenti schemi di accreditamento delle attività di certificazione e affini:

- accreditamento degli Organismi operanti la certificazione di sistemi di gestione per la qualità (schema SGQ);
- accreditamento degli Organismi operanti la certificazione di sistemi di gestione ambientale (schema SGA);
- accreditamento degli Organismi operanti la certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (schema SCR);
- accreditamento degli Organismi operanti la certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (schema SSI);
- accreditamento degli Organismi operanti la certificazione di prodotti/servizi (schema PRD);
- accreditamento degli Organismi operanti la verifica e convalida delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (schema DAP);
- accreditamento degli Organismi operanti la certificazione del personale (schema PRS).

Ove non diversamente disposto e nel rispetto delle distinzioni applicabili, le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli schemi sopra elencati (ed ai corrispondenti schemi di certificazione di cui al seguito), nonché a futuri nuovi schemi di accreditamento di attività di certificazione.

* Schema di certificazione: insieme di regole, procedure e attività svolte dagli OdC per l'attestazione della conformità di:

- sistemi di gestione (SGQ, SGA, SCR, SSI, altri eventuali, come sopra);
- prodotti/servizi (es. prodotti industriali beni strumentali, prodotti industriali beni di consumo, prodotti agro-alimentari, servizi professionali alle imprese, servizi alle persone, ecc.);
- personale (es. auditor di sistemi di gestione, addetti a controlli non distruttivi, operatori di saldatura, addetti a misure speciali, ecc..).

* Settore di certificazione: insieme di regole, procedure e attività svolte dagli OdC per l'attestazione di conformità come sopra e specificatamente riferite a:

- per le certificazioni di sistemi di gestione: specifici settori di attività economica e sociale (settori EA derivati dai codici NACE e relativi sotto-settori, ove esistenti);
- per le certificazioni di prodotti/servizi: tipologie di prodotti/servizi coperte da regole tecniche (cogeniti), norme tecniche (volontarie), specifiche tecniche, disciplinari, ecc;
- per le certificazioni di personale: figure professionali con caratteristiche definite da appositi riferimenti normativi.

* Sorveglianza intensificata: provvedimento sanzionatorio minore causato da evidenze non positive a carico di un OdC, consistente nell'esecuzione di verifiche ispettive supplementari – a carico dello stesso OdC – per accertare l'effettiva implementazione dei trattamenti e azioni correttive richiesti entro limiti temporali definiti, in relazione ad un determinato schema/settore di accreditamento.

* Blocco delle estensioni di accreditamento o di concessioni di nuovi accreditamenti: provvedimento sanzionatorio minore che prevede il blocco della concessione di estensioni dell'accREDITAMENTO, per un periodo di tempo definito, in relazione a uno o più schemi e/o settori di accREDITAMENTO, nonché il blocco delle concessioni di accREDITAMENTO per nuovi schemi.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 9 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

- * Riduzione dell'accreditamento: provvedimento sanzionatorio che prevede la riduzione dello scopo di accreditamento di un Organismo per uno o più settori di attività nell'ambito di un determinato schema, di carattere sia permanente, sia transitorio.
- * Sospensione dell'accreditamento: provvedimento sanzionatorio di sospensione dell'accreditamento di un Organismo per un intero schema di accreditamento per un periodo determinato.
- * Revoca dell'accreditamento: provvedimento definitivo di ritiro dell'accreditamento di un Organismo per un intero schema di accreditamento.
- * Tempo di adeguamento: periodo intercorrente tra la data di emissione (1^a emissione o revisione) di un qualsivoglia documento di prescrizioni SINCERT e la data di entrata in vigore delle prescrizioni medesime.
- * Consulenza: ai fini delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, con tale dizione si intendono le attività concernenti:
 - la progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi di gestione, incluse le attività di formazione specificatamente rivolte ad una determinata organizzazione e finalizzate al sistema stesso;
 - la progettazione, costruzione, commercializzazione e assistenza relativamente a prodotti/servizi,

ove i sistemi di gestione e le tipologie di prodotti/servizi e le figure professionali di cui trattasi rientrano nell'ambito degli schemi/settori coperti da accreditamento SINCERT.

Ai sensi delle norme e guide applicabili, l'OdC e il suo personale non possono, in alcun caso, svolgere attività di consulenza definite come sopra.

Il presente Regolamento contiene prescrizioni in ordine alla separazione tra le attività di certificazione svolte dall'OdC e le attività di consulenza eventualmente svolte da soggetti (persone fisiche e giuridiche) comunque ad esso collegati.

Le eventuali attività di formazione svolte da Organismi di certificazione del personale nei confronti dei soggetti certificati non rientrano nell'ambito della presente definizione di consulenza e ad esse si applicano le disposizioni della pertinente Guida EA/IAF.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 10 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

1. PARTE 1: PRESCRIZIONI RELATIVE AL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

1.1 CONDIZIONI GENERALI

1.1.1 L'accREDITamento e quindi l'iscrizione nel Registro sono concessi agli Organismi che operano la certificazione di conformità, a fronte delle norme e dei documenti di riferimento loro applicabili e riportati nel documento SINCERT RG-04, relativamente ai seguenti schemi:

- certificazione di sistemi di gestione per la qualità (schema SGQ);
- certificazione di sistemi di gestione ambientale (schema SGA);
- certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (schema SCR);
- certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (schema SSI);
- certificazione di altri sistemi di gestione (ove siano stati implementati i relativi schemi);
- certificazione di prodotti (schema PRD);
- verifica e convalida delle dichiarazioni ambientali di prodotto (schema DAP);
- certificazione di personale (schema PRS).

L'accREDITamento per la certificazione di sistemi di gestione viene rilasciato secondo la classificazione settoriale definita nelle Guide internazionali di cui agli accordi multilaterali EA e IAF.

Per la migliore definizione dello scopo di accREDITamento, SINCERT ha introdotto, per determinati settori, una sottoclassificazione che è riportata nell'introduzione del Registro degli Organismi accREDITati ed è disponibile sul sito web di SINCERT.

Inoltre, con particolare ma non esclusivo riferimento alla procedura di concessione o estensione dell'accREDITamento, viene introdotta, ove opportuno, un'aggregazione di settori EA in macrosettori. I settori EA contenuti in un determinato macrosettore hanno valenza "affine", rispetto al sistema di gestione oggetto della certificazione accREDITata.

La sottoclassificazione dei settori e/o la definizione di macrosettori, ove esistenti, sono contenute negli appositi documenti di schema/settoriali (Regolamenti tecnici - RT) emessi da SINCERT e disponibili sul sito web di SINCERT www.sincert.it

L'accREDITamento relativo ad attività di certificazione di prodotti (PRD) e personale (PRS) viene rilasciato con riferimento alle singole norme o riferimenti normativi applicabili. Nell'ambito di tali schemi, SINCERT può eventualmente definire appropriate famiglie omogenee di accREDITamento.

1.1.2 Condizione perché un OdC possa essere accREDITato è che:

- sia conforme ai requisiti applicabili e definiti nel presente Regolamento, nelle norme e nei documenti di riferimento riportati nel documento SINCERT RG-04 e mantenga costantemente un comportamento ispirato a correttezza, trasparenza e collaborazione con SINCERT;
- al momento della Verifica iniziale presso la propria sede, sia operativo avendo emesso certificati da almeno dodici mesi. Eventuali deroghe, relative a casi particolari, devono essere sottoposte ad apposita delibera del Comitato di AccREDITamento. L'OdC deve inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:

- * certificazione di sistemi di gestione: aver rilasciato almeno tre certificazioni:
 - per ciascun settore richiesto, per lo schema SGQ;
 - per ciascun macrosettore (vedi sopra) per altri sistemi di gestione aziendale
- e, per ciascuno schema, aver effettuato almeno una verifica di sorveglianza;

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 11 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

- * certificazione di prodotti: aver rilasciato almeno due certificazioni per ciascun settore richiesto;
 - * certificazione di personale: aver certificato almeno dieci persone per ciascuna figura professionale, con un minimo di venti certificati complessivamente emessi.
- Abbia trasferito ai propri clienti, tramite adeguato documento contrattuale (Regolamento o simile), gli obblighi ad essi applicabili, ivi compreso il riconoscimento del diritto, degli ispettori SINCERT, di accedere alle sedi dei clienti medesimi (in accompagnamento all'OdC), pena la mancata concessione della certificazione o la sospensione o revoca della certificazione in caso di successiva inadempienza all'obbligo medesimo.

Al momento della verifica iniziale presso la propria sede, l'Organismo deve avere, altresì, completato almeno una verifica ispettiva interna di tutto il suo sistema di gestione e avere definito il relativo piano di azioni correttive, ove richiesto. Deve aver inoltre effettuato almeno un riesame del sistema ed avere pianificato le relative azioni correttive e preventive.

1.1.3 L'Organismo può indicare, a sua scelta, eventuali limitazioni dello scopo di accreditamento nell'ambito del settore richiesto. Limitazioni possono altresì essere imposte da SINCERT a seguito degli esiti dell'istruttoria. In assenza di tali limitazioni, la competenza si intende estesa a tutto il settore di accreditamento richiesto.

1.1.4 L'Organismo deve dimostrare, tramite presentazione di apposita documentazione contabile (bilancio o documento equivalente) di disporre delle o di essere, comunque, in grado di reperire le risorse finanziarie richieste per lo svolgimento delle attività di certificazione (rilascio e mantenimento) almeno per il successivo periodo di accreditamento. Le eventuali fonti di finanziamento non derivanti dall'attività di certificazione devono essere evidenziate e non devono compromettere l'indipendenza e l'imparzialità dell'Organismo. Ove non direttamente deducibile dai dati di bilancio, tale informazione deve essere fornita tramite apposita documentazione.

L'Organismo deve identificare, nella documentazione contabile di cui sopra, i proventi di ogni attività differente da quelle oggetto di accreditamento.

Oltre a quanto precede, l'Organismo deve trasmettere annualmente a SINCERT, tramite compilazione di apposito modulo, i seguenti dati relativi alle attività svolte sotto accreditamento:

- fatturato dell'anno per attività di certificazione / numero di certificati emessi nell'anno;
- fatturato come sopra / numero di addetti alle attività di certificazione (interni e esterni);
- costi annui di formazione del personale (dipendente e collaboratore) / fatturato come sopra (vedi anche successivo § 2.7.6);
- giorni-uomo utilizzati nell'anno;
- distribuzione del numero di addetti delle organizzazioni in possesso di certificazioni rilasciate dall'Organismo alla data di elaborazione.

Gli elementi e dati relativi al calcolo dei parametri di cui sopra devono essere mantenuti a disposizione di SINCERT.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 12 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

1.1.5 L'Organismo (incluso tutto il suo personale permanente) non deve fornire e si impegna a non svolgere attività di consulenza, secondo la definizione di cui al § 0.5.

Nel caso in cui l'OdC abbia svolto attività di consulenza prima della presentazione della domanda di accreditamento, lo stesso si impegna a:

- * non certificare sistemi di gestione di organizzazioni che abbiano intrattenuto rapporti di consulenza con l'Organismo stesso o con entità comunque ad esso collegate, durante il triennio precedente;
- * non certificare prodotti relativamente alle cui tipologie abbia svolto attività di consulenza durante il triennio precedente come sopra.

L'Organismo si impegna ad evitare che altri soggetti pubblicizzino i propri servizi come tali da facilitare il conseguimento delle sue certificazioni o comunque correlati all'attività certificativa svolta o, in ogni caso, a intervenire tempestivamente per rimuovere situazioni di questo tipo.

L'eventuale attività di formazione svolta dall'OdC si configura come consulenza quando non rientri nei limiti definiti dalle Guide EA/IAF applicabili.

Per quanto attiene alla eventuale formazione erogata dagli Organismi di certificazione del personale, si vedano le disposizioni della pertinente Guida EA/IAF.

Altre prescrizioni relative all'incompatibilità tra le attività di certificazione e le attività di consulenza sono riportate al successivo § 2.9.

Nel caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui sopra, si applicano i provvedimenti sanzionatori di cui al § 1.8.

1.1.6 L'accREDITAMENTO di un Organismo e la conseguente iscrizione nel Registro sono effettuati per ogni singolo schema di certificazione gestito dallo stesso. La concessione dell'accREDITAMENTO è regolata da apposito contratto di cui al modello SINCERT MD-10.

1.1.7 Ai fini della richiesta di estensione dell'accREDITAMENTO a nuovi settori (es. : nuove tipologie di prodotti, nuovi settori EA, nuove figure professionali) – sempre all'interno dello schema già coperto da accREDITAMENTO – l'OdC deve soddisfare alle seguenti condizioni:

- * certificazione di sistemi di gestione: aver rilasciato almeno due certificazioni in ciascun settore richiesto per lo schema SGQ o nell'ambito del macrosettore applicabile, per gli schemi relativi ad altri sistemi di gestione;
- * certificazione di prodotti: aver rilasciato almeno una certificazione per ogni settore richiesto;
- * certificazione di personale: aver rilasciato almeno cinque certificazioni per ciascuna figura professionale oggetto di estensione.

1.1.8 Ove l'Organismo assegni una o più attività inerenti allo schema e/o al settore accREDITATO o accREDITANDO a un soggetto esterno persona giuridica (outsourcing), deve assicurarsi ed essere in grado di dimostrare che tale soggetto sia competente per fornire il servizio in questione e, quando applicabile, soddisfi i criteri indicati nella norma specifica della serie EN 45000 (o della serie ISO/IEC 17000). I nominativi di tali soggetti devono essere comunicati a SINCERT preventivamente, in sede di domanda.

In particolare, per i Laboratori utilizzati nell'ambito dello schema di certificazione di prodotti, l'accREDITAMENTO riconosciuto a livello EA (European co-operation for Accreditation) e/o ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), costituisce presunzione di conformità alla norma applicabile.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 13 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

L'Organismo è responsabile, nei confronti di SINCERT, della qualificazione degli assegnatari di cui sopra e ne fornisce evidenza tramite documenti contrattuali. SINCERT ha la facoltà di effettuare verifiche ispettive in accompagnamento presso suddetti assegnatari, al fine di accertarne le effettive competenze.

1.1.9 La concessione, il rinnovo e l'estensione dell'accreditamento – nonché l'accettazione della rinuncia e l'emanazione di provvedimenti di riduzione, sospensione e revoca dell'accreditamento – sono soggetti a riesame e delibera da parte del Comitato di Accreditamento, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento e dai riferimenti applicabili di cui al documento RG-04.

1.1.10 La concessione dell'accreditamento, il relativo mantenimento e l'estensione del medesimo sono subordinati al versamento degli importi indicati nelle offerte presentate da SINCERT e comunque definiti a consuntivo, in funzione dell'apposito Tariffario SINCERT TA-01.

1.1.11 Il Registro degli Organismi accreditati è aggiornato periodicamente e reso disponibile al pubblico, sia su supporto cartaceo, sia in formato elettronico sul sito web di SINCERT.

Gli Organismi accreditati sono tenuti a trasmettere a SINCERT i dati relativi ai soggetti in possesso di certificazioni da essi rilasciate, secondo le procedure definite da SINCERT in apposite istruzioni. Gli OdC devono, altresì, comunicare, entro 30 giorni, a SINCERT i nominativi dei soggetti che hanno volontariamente rinunciato al rapporto contrattuale con l'Organismo e dei soggetti ai quali non è stata concessa la certificazione, indicando, se possibile, le ragioni alla base della rinuncia o mancata concessione.

Gli Organismi accreditati devono inoltre comunicare a SINCERT il nominativo dei soggetti certificati a carico dei quali è stato assunto il provvedimento di revoca della certificazione, precisandone i motivi ed evidenziando a SINCERT i casi ritenuti critici. Regolamenti settoriali possono richiedere altresì la comunicazione dei provvedimenti di sospensione.

Le informazioni relative alla rinuncia, non concessione, revoca e, ove richiesto, sospensione di cui sopra vengono utilizzate da SINCERT a fini di controllo del buon funzionamento del sistema di certificazione e, in particolare, a scopi di individuazione di situazioni di indebito rilascio, nonché di comunicazione alle Autorità competenti.

1.2 PRESENTAZIONE E ISTRUZIONE DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

1.2.1 La Domanda di accreditamento di un Organismo deve essere presentata a SINCERT utilizzando l'apposito modulo DA-01, disponibile sul sito web di SINCERT, corredato della documentazione ivi richiesta. La domanda deve essere compilata con cura, chiarezza e completezza, fornendo tutte le informazioni e dati richiesti e motivando le eventuali inapplicabilità in caso di mancata compilazione, pena la non accettazione della domanda stessa.

1.2.2 Qualora la documentazione allegata alla domanda risulti completa e conforme alle richieste, entro 30 giorni solari dalla data del protocollo di ricezione, la Direzione di SINCERT formalizza l'accettazione della stessa e predispone un'offerta per le attività di accreditamento.

Se la documentazione trasmessa dal richiedente è incompleta o non chiara o se non sussistono, comunque, tutte le condizioni applicabili, la Direzione di SINCERT non accetta la domanda e, sempre entro il termine di 30 giorni di cui sopra, richiede per iscritto le necessarie integrazioni

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 14 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

documentali. Le integrazioni richieste devono essere fornite entro due mesi, pena la decadenza della domanda stessa. Se suddette integrazioni risultano adeguate, la domanda viene quindi accettata e viene predisposta l'offerta come sopra.

A seguito dell'accettazione dell'offerta da parte dell'Organismo richiedente, viene avviato l'iter di accreditamento con la verifica approfondita dei contenuti della relativa documentazione. L'esame documentale di cui sopra viene effettuato entro un termine massimo di 60 giorni dalla data di accettazione dell'offerta.

Se l'esito delle verifiche sulla documentazione trasmessa dall'Organismo è positivo, si procede all'esecuzione delle verifiche ispettive (vedi successivo § 1.2.4).

Se l'esito delle verifiche documentali non è positivo, SINCERT notifica al richiedente la necessità di procedere ai necessari adeguamenti della documentazione in funzione dei rilievi evidenziati.

Trascorso il termine di tre mesi dalla richiesta di adeguamento, senza che l'Organismo richiedente abbia provveduto in tal senso, la Domanda di accreditamento decade e dovrà essere ripresentata una nuova domanda di accreditamento con tutti gli oneri, anche economici, correlati.

Ove, al fine di pervenire ad una situazione accettabile, si rendano necessari più di due adeguamenti successivamente all'effettuazione dell'esame documentale iniziale, si applicano le prescrizioni di cui al successivo punto 1.2.3.

1.2.3 Qualora dall'esame della documentazione presentata – nonché a seguito di eventuali contatti diretti con l'Organismo richiedente – risulti evidente che l'Organismo non dispone di un sufficiente grado di preparazione, SINCERT provvede a definire un periodo di tempo minimo che dovrà trascorrere prima che il richiedente possa presentare nuova domanda di accreditamento, essendo la prima da considerarsi decaduta.

1.2.4 Ad avvenuto espletamento, con esito positivo, dell'esame documentale di cui sopra, la Direzione di SINCERT dispone l'effettuazione della Verifica Ispettiva (VI) iniziale presso la sede dell'Organismo. Tale verifica deve essere condotta da un gruppo di verifica ispettiva (GVI) composto da almeno due ispettori SINCERT.

Essa ha lo scopo di verificare che le prassi operative adottate dall'OdC, relativamente alle attività svolte, siano conformi alle prescrizioni del presente Regolamento e di ogni altro riferimento normativo generale e settoriale applicabile, nonché ai regolamenti e alle procedure stabiliti dall'Organismo stesso, così come formalizzati nella documentazione relativa al sistema di gestione del medesimo (Manuale, Regolamenti di certificazione, procedure, istruzioni, liste di controllo, qualifiche del personale, ecc..).

Nel caso in cui vengano riscontrate e formalizzate una o più non conformità (secondo la definizione di cui al § 0.5), si applicano le prescrizioni di cui al successivo § 1.2.7.

Nel caso in cui i rilievi consistano in sole osservazioni e commenti, l'iter di accreditamento procede tramite effettuazione di una o più Verifiche Ispettive in accompagnamento (VA).

Di norma viene effettuata almeno una VA per ciascun settore compreso nello scopo di accreditamento (settori EA, categorie di prodotti, figure professionali), salvo applicazione di criteri di campionamento in funzione della numerosità dei settori e della loro omogeneità (macrosettori).

Nel caso di accreditamenti relativi alla certificazione di sistemi di gestione, la VA consiste nella osservazione del comportamento del gruppo di audit dell'OdC durante la conduzione degli audit presso le organizzazioni certificate/certificande. L'organizzazione, presso cui si svolge la VA, deve possedere un sistema di gestione comprensivo di processi/prodotti sufficientemente rappresentativi del settore di attività socio-economica (settore EA) di appartenenza. La VA viene, preferibilmente, condotta in occasione di un audit di prima certificazione, ovvero di rinnovo della certificazione.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 15 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

In alternativa, possono essere effettuate almeno due verifiche ispettive in accompagnamento in occasione di audit di sorveglianza, purché dette sorveglianze coprano comunque i requisiti chiave della norma di riferimento incluso il controllo del processo e della progettazione (se applicabile).

Nel caso di accreditamenti relativi alla certificazione di prodotto, la VA consiste nell'osservazione del comportamento degli ispettori dell'OdC durante l'effettuazione delle attività correlate alla certificazione di prodotto (es. ispezione dei campionamenti, assistenza alle prove, esame delle registrazioni del fabbricante, ecc..).

Nel caso di accreditamenti relativi alla certificazione di personale, la VA consiste nell'osservazione della conduzione di una sessione d'esame da parte dell'OdC.

Le verifiche ispettive in accompagnamento hanno i seguenti scopi:

- verificare l'efficacia delle procedure dell'OdC, con particolare riferimento alla messa in campo di auditor (o ispettori, commissari d'esame) provvisti delle necessarie esperienze e competenze;
- osservare il comportamento degli auditor (o ispettori, esaminatori) e la conformità di tale comportamento alle procedure dell'Organismo e ad ogni altro riferimento normativo applicabile all'Organismo stesso;

La VA consente inoltre, specie nel caso di audit di sorveglianza e rinnovo ove applicabili, di valutare se l'Organismo stesso ha, a suo tempo, formulato un giudizio corretto e congruente con l'effettivo stato del sistema, del prodotto, o della persona oggetto di certificazione.

La VA consente, pertanto, all'Ente di accreditamento di valutare non solo la qualità delle prestazioni rese al momento dall'OdC ma anche la qualità di prestazioni fornite precedentemente e quindi la capacità dell'OdC di fornire, consistentemente, un servizio di certificazione caratterizzato da un livello qualitativo adeguato ("qualità dei risultati").

Le VA sono eseguite da almeno un ispettore SINCERT. Per quegli schemi e/o settori di accreditamento nei quali tra gli ispettori SINCERT non esista la necessaria competenza relativamente ai processi e prodotti dell'organizzazione sede della VA (o relativamente alle figure professionali esaminate), all'ispettore viene affiancato un esperto scelto dall'apposito Elenco di cui al § 1.2.5.

In casi eccezionali, giustificati da oggettive difficoltà nell'organizzazione delle verifiche ispettive in accompagnamento, la Direzione di SINCERT può autorizzare l'effettuazione di tali verifiche, prima dell'effettuazione della verifica ispettiva iniziale presso la sede dell'Organismo. In questi casi, l'iter di accreditamento resta comunque sospeso fino al completamento della fase di verifica ispettiva presso la sede dell'OdC.

1.2.5 I nominativi degli ispettori e degli esperti SINCERT, qualificati sulla base delle procedure SINCERT, sono riportati nell'apposito Elenco.

I nominativi degli ispettori e degli esperti designati per le attività di valutazione vengono comunicati preventivamente all'Organismo, il quale ha facoltà di ricusarli, nei termini specificati nella comunicazione di notifica, motivandone per iscritto le ragioni (esempi di validi motivi di ricusa sono riportati al § 6.2.4 della norma ISO 19011).

1.2.6 L'Organismo deve permettere l'accesso dei componenti del GVI SINCERT alla sua sede e alla propria documentazione e deve prestare a essi la massima cooperazione.

Analogamente, come specificato al § 1.1.2, l'OdC deve adottare provvedimenti atti a consentire l'accesso dei GVI SINCERT presso le sedi delle organizzazioni certificate o certificande.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 16 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

1.2.7 Qualora, nel corso delle verifiche in sede e/o in accompagnamento, vengano riscontrate e formalizzate una o più non conformità, il processo di accreditamento viene sospeso fino alla conferma dell'avvenuta applicazione dei necessari trattamenti, chiusura delle corrispondenti azioni correttive e relativa verifica di efficacia da parte di SINCERT. Suddetti adempimenti vengono verificati da SINCERT tramite apposite verifiche supplementari.

Il termine ultimo per l'attuazione delle azioni correttive e relativa dimostrazione di efficacia non deve superare sei mesi, pena l'annullamento dell'iter di accreditamento.

Verifiche supplementari possono altresì essere disposte, a valle della concessione dell'accreditamento, in presenza di un numero significativo di rilievi classificati come osservazioni.

1.2.8 Al termine dell'esecuzione delle verifiche ispettive di cui sopra e a fronte dell'esito positivo finale delle stesse, la Direzione SINCERT predispone, secondo le procedure e con l'utilizzo della modulistica in vigore, apposito documento riassuntivo delle valutazioni effettuate (scheda di accreditamento), che viene sottoposto all'esame del Comitato di Accreditamento di SINCERT per l'assunzione delle relative delibere. Delibere in materia di accreditamento possono altresì essere assunte dai Sottocomitati di Accreditamento, ove esistenti, e sono soggette a ratifica del Comitato di Accreditamento.

1.2.9 L'accreditamento si intende rilasciato, solo ed esclusivamente, per ogni specifico schema e settore indicato nella delibera del Comitato di Accreditamento.

1.2.10 Per gli aspetti connessi con la formalizzazione della concessione dell'accreditamento, si veda il successivo § 1.4.

1.3 PRESENTAZIONE E ISTRUZIONE DELLA DOMANDA DI ESTENSIONE

1.3.1 La domanda di estensione dell'accreditamento di un Organismo deve essere presentata a SINCERT utilizzando l'apposito modulo (DE-02), corredato della documentazione ivi richiesta.

La domanda deve essere compilata con cura, chiarezza e completezza, fornendo tutte le informazioni e dati richiesti, motivando le eventuali inapplicabilità in caso di mancata compilazione, pena la non accettazione della domanda stessa.

La domanda di estensione non è accoglibile in presenza di provvedimenti sanzionatori di "blocco delle estensioni" di cui al § 1.8.

1.3.2 Qualora la documentazione allegata alla domanda risulti completa e conforme alle richieste, entro 30 giorni solari dalla data del protocollo di ricezione, la Direzione SINCERT formalizza l'accettazione della stessa e predispone un'offerta per le attività di estensione.

Se la documentazione trasmessa dal richiedente è incompleta o non chiara o se non sussistono, comunque, tutte le condizioni applicabili, la Direzione SINCERT non accetta la domanda e, sempre entro il termine di 30 giorni di cui sopra, richiede per iscritto le necessarie integrazioni documentali. Le integrazioni richieste devono essere fornite entro due mesi, pena la decadenza della domanda stessa. Se suddette integrazioni risultano adeguate, la domanda viene quindi accettata e viene predisposta l'offerta come sopra.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 17 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

A seguito dell'accettazione dell'offerta da parte dell'Organismo richiedente, viene avviato l'iter di estensione con la verifica dei contenuti della documentazione (esame documentale) che viene completato entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di accettazione dell'offerta.

Se l'esito delle verifiche documentali non è positivo, SINCERT notifica al richiedente la necessità di procedere ai necessari adeguamenti della documentazione in funzione dei rilievi evidenziati. Tali adeguamenti devono essere trasmessi entro due mesi, pena la decadenza della domanda stessa.

Quanto precede non si applica in presenza di provvedimenti sanzionatori di "congelamento" delle pratiche di estensione di cui al § 1.8.

1.3.3 A seguito dell'esito positivo dell'esame documentale di cui sopra, l'iter di estensione si sviluppa con l'effettuazione di verifiche ispettive in accompagnamento, come segue:

- certificazione di prodotti: la VA viene effettuata solo previa valutazione della necessità della stessa, in relazione alla novità e criticità dell'estensione rispetto allo scopo preesistente;
- certificazione di sistemi di gestione: viene sempre effettuata una VA presso un'organizzazione cliente dell'Organismo nel settore di accreditamento richiesto (o macrosettore ove applicabile). Nel caso di estensione a numerosi settori, si applicano opportuni criteri di campionamento, in funzione dell'omogeneità reciproca dei settori richiesti (appartenenza a macrosettori) e loro affinità rispetto ai settori già coperti da accreditamento.
- certificazione di personale: viene predisposta la partecipazione ad una sessione di esame per le figure professionali in estensione, previa valutazione della relativa necessità.

In casi eccezionali, giustificati da oggettive difficoltà nell'organizzazione delle verifiche ispettive in accompagnamento (es. numero particolarmente esiguo di certificazioni nel settore in estensione), la Direzione di SINCERT può autorizzare l'effettuazione di tali verifiche, prima del completamento dell'esame documentale.

In questi casi, l'iter di accreditamento resta comunque sospeso fino al completamento della fase di esame documentale.

Quanto precede non si applica in presenza di provvedimenti sanzionatori di "congelamento" delle pratiche di estensione di cui al § 1.8.

1.3.4 Per la composizione dei GVI per le verifiche di estensione, si applicano criteri analoghi a quelli relativi alle verifiche di primo accreditamento. I nominativi degli ispettori e degli esperti SINCERT, qualificati sulla base delle procedure SINCERT, sono riportati nell'apposito Elenco.

I nominativi degli ispettori e degli esperti designati per le attività di valutazione vengono comunicati preventivamente all'Organismo, il quale ha facoltà di ricusarli, nei termini specificati nella comunicazione di notifica, motivandone per iscritto le ragioni (esempi di validi motivi di ricusazione sono riportati al § 6.2.4 della norma ISO 19011).

1.3.5 L'Organismo deve adottare provvedimenti atti a consentire l'accesso dei GVI SINCERT presso le sedi delle organizzazioni in cui si svolgono le VA di estensione.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 18 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

- 1.3.6 Qualora, nel corso delle verifiche in accompagnamento, vengano riscontrate e formalizzate una o più non conformità, il processo di estensione dell'accreditamento viene sospeso fino alla chiusura delle corrispondenti azioni correttive e relativa dimostrazione di efficacia che SINCERT provvederà a verificare tramite apposite verifiche supplementari. Il termine ultimo per l'attuazione di suddette azioni correttive non deve superare due mesi, pena l'annullamento dell'iter di estensione. Verifiche supplementari possono altresì essere disposte, a valle della concessione dell'estensione, in presenza di un numero significativo di rilievi classificati come osservazioni.
- 1.3.7 Al termine dell'esecuzione delle verifiche ispettive di cui sopra e a fronte dell'esito positivo finale delle stesse, la Direzione di SINCERT predisponde, secondo le procedure e con l'utilizzo della modulistica in vigore, apposito documento riassuntivo delle valutazioni effettuate (scheda di accreditamento-estensione), che viene sottoposto all'esame del Comitato di Accreditamento di SINCERT per l'assunzione delle relative delibere. Delibere in materia di estensione, possono essere altresì assunte dai Sottocomitati di Accreditamento, ove esistenti, e sono soggette a ratifica da parte del Comitato di Accreditamento.
- L'estensione si intende rilasciata, solo ed esclusivamente, per ogni specifico schema e settore indicato nella delibera del Comitato di Accreditamento.
- 1.3.8 Qualora, nel corso delle verifiche ispettive in accompagnamento condotte a fini di estensione, vengano, in qualsiasi modo e per qualsiasi motivo, riscontrate situazioni di inadeguatezza, non afferenti direttamente all'oggetto dell'estensione, ma comunque relative allo schema nel cui ambito si colloca la pratica di estensione, o ad altro/i schema/i coperto/i di accreditamento, si applicano le modalità di intervento proprie delle attività di sorveglianza di cui al successivo § 1.5.

1.4 CONCESSIONE DELL'ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE NEL REGISTRO; CONCESSIONE DELL'ESTENSIONE

- 1.4.1 La concessione dell'accreditamento viene formalizzata mediante un apposito Contratto fra SINCERT e l'Organismo (Modulo MD-10), con l'emissione del relativo Certificato di Accreditamento e corrispondente Allegato contenente la descrizione dello scopo di accreditamento e con l'iscrizione dell'OdC nel "Registro degli Organismi accreditati" e relativa pubblicazione sul sito web di SINCERT. Con la concessione dell'accreditamento, le certificazioni rilasciate dall'OdC antecedentemente al conseguimento del medesimo acquistano lo stato di certificazioni accreditate, salvo diversa disposizione in materia da parte del Comitato di Accreditamento.

L'accreditamento e il relativo contratto hanno una validità di quattro anni.

Nel contratto vengono richiamate tutte le disposizioni regolanti la concessione e l'uso dell'accreditamento, incluse le condizioni per l'utilizzo del marchio SINCERT di cui all'apposito Regolamento RG-02.

Il contratto viene esplicitamente rinnovato, tramite nuova sottoscrizione, in occasione della concessione del rinnovo dell'accreditamento (vedi seguito), nonché a seguito della modifica delle norme internazionali regolanti lo schema di accreditamento (per tutti gli schemi di accreditamento) e delle norme internazionali regolanti i sistemi di gestione (per gli schemi relativi alla certificazione dei sistemi di gestione).

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 19 di 56

In particolari circostanze e a fronte di giustificati motivi, la validità dell'accreditamento può essere prorogata – tramite atto della Direzione e di concerto con il Presidente (o altro organo o funzione all'uopo deputati) – oltre la data di scadenza e fino alla data della prima riunione del Comitato di Accreditamento successiva alla scadenza stessa.

1.4.2 La sottoscrizione del contratto e l'iscrizione nel Registro impegna l'Organismo a mantenere la propria struttura organizzativa ed il proprio funzionamento conforme ai requisiti stabiliti nel presente Regolamento, nelle norme e nei riferimenti normativi generali e settoriali applicabili.

L'Organismo si impegna, inoltre, a mantenere la piena collaborazione con SINCERT, a pagare i diritti annui di concessione dell'accreditamento previsti nel Tariffario e a permettere le verifiche ispettive da parte dei GVI di SINCERT presso la propria sede e presso le entità in possesso di certificazioni da esso rilasciate o in corso di valutazione (vedi precedente § 1.1.2).

1.4.3 Per quanto riguarda l'uso di riferimenti all'accreditamento e, in particolare, l'utilizzo del marchio di accreditamento SINCERT, l'OdC è tenuto a conformarsi alle disposizioni dell'apposito Regolamento RG-02.

1.4.4 In caso di mancata concessione dell'accreditamento, la Direzione di SINCERT comunica all'Organismo richiedente, entro 15 giorni dalla data della delibera, le relative motivazioni e le eventuali condizioni per la prosecuzione o la ripresa dell'iter di accreditamento.

1.4.5 A fronte della concessione dell'estensione dell'accreditamento, SINCERT rilascia un nuovo certificato con il nuovo scopo di accreditamento, nell'ambito del contratto di accreditamento già in essere. In caso di mancata concessione dell'estensione, si applicano le condizioni di cui al § 1.4.4.

1.5 SORVEGLIANZA E RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO

1.5.1 Nel periodo di validità dell'accreditamento, SINCERT svolge, mediante apposite verifiche ispettive, attenta e continua attività di sorveglianza sull'Organismo accreditato, sia tramite verifiche programmate, sia mediante verifiche straordinarie, onde accertare il continuo rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, delle norme e guide internazionali e di ogni altro riferimento normativo applicabile.

1.5.2 Ai fini di suddette verifiche, tutte le sedi dell'Organismo – come pure quelle dei laboratori eventualmente utilizzati nell'ambito degli schemi di certificazione coperti da accreditamento, nonché le sedi delle organizzazioni in possesso di certificazioni rilasciate dall'OdC – devono essere aperte ai GVI SINCERT. Per la sorveglianza sugli OdC di certificazione del personale, SINCERT si riserva il diritto di intervistare direttamente il personale certificato, previa informazione all'OdC.

1.5.3 L'Organismo deve comunicare a SINCERT gli aggiornamenti apportati alla sua organizzazione ed alla sua documentazione, rispetto alle informazioni e dati forniti con la domanda iniziale di accreditamento (e successive domande di estensione), che comportino mutamenti significativi nelle risorse e procedimenti utilizzati per l'attività certificativa. In particolare, è tenuto a trasmettere le

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 20 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

edizioni aggiornate del Manuale Qualità, dei Regolamenti di certificazione, degli Elenchi controllati degli auditor e ispettori qualificati per le diverse attività certificative. Tale documentazione può essere trasmessa, sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico. In alternativa, può essere resa disponibile su apposito sito internet consultabile da SINCERT.

- 1.5.4 Per quanto attiene alle verifiche programmate (concordate con l'OdC tramite offerta tecnico-economica), la prima attività di sorveglianza consiste in una verifica presso la sede dell'Organismo effettuata dopo sei mesi dall'ultima verifica ispettiva eseguita nel corso dell'iter di accreditamento, salvo differente disposizione del Comitato di Accreditamento.

Le successive Verifiche sono effettuate ad intervalli annuali a decorrere dalla data della 1^a verifica di sorveglianza e comprendono verifiche ispettive, sia in sede, sia in accompagnamento.

Queste ultime vengono pianificate in modo da permettere un'adeguata copertura dell'intero scopo di accreditamento, nell'arco dei quattro anni di durata del contratto e vengono, preferibilmente, condotte in occasione di audit di rinnovo della certificazione.

Ai fini della migliore efficacia delle VA di sorveglianza, SINCERT si riserva il diritto di scegliere il gruppo di audit dell'OdC e/o l'organizzazione valutata dall'Organismo.

Le caratteristiche delle attività di sorveglianza (estensione e durata delle verifiche in sede, numero ed estensione delle VA) sono, altresì, stabilite in funzione del numero di certificazioni rilasciate dall'OdC.

Più puntuali modalità di VA di sorveglianza sono stabilite per schemi critici (es. SCR) e/o settori critici (es. EA 28, EA 38 per lo schema SGQ) e/o sottoschemi critici (es. SGQ per produttori di dispositivi medicali ed altri).

La sorveglianza nei confronti degli OdC di certificazione del personale include interviste dirette al personale certificato, programmate in modo tale da coprire l'intero scopo di accreditamento come sopra.

- 1.5.5 A partire dal programma annuale di cui sopra, l'attività di sorveglianza (verifiche in sede e in accompagnamento) può essere intensificata in funzione del comportamento qualitativo dell'Organismo di certificazione.

In particolare, verifiche supplementari, anche in forma di VA, possono essere disposte da SINCERT, posteriormente alla concessione dell'accREDITAMENTO/estensione, a seguito dell'identificazione di situazioni inadeguate, sia direttamente da parte di SINCERT, sia a fronte di segnalazioni e/o reclami scritti e oggettivamente motivati, pervenuti a SINCERT.

Queste esigenze vengono segnalate tempestivamente all'Organismo coinvolto, invitandolo innanzi tutto a provvedere, sia al trattamento dei rilievi, sia all'eliminazione delle corrispondenti cause, e preannunciando, se del caso, l'effettuazione di una verifica ispettiva specifica.

A tali verifiche – che si configurano a tutti gli effetti come verifiche ispettive straordinarie – si applica un preavviso minimo di cinque giorni lavorativi, entro i quali l'OdC è tenuto, se del caso, ad esercitare tempestivamente il diritto di ricasazione di cui al § 1.2.5.

- 1.5.6 Un'ulteriore forma di sorveglianza straordinaria è rappresentata da verifiche ispettive (sia in sede, sia accompagnamento) condotte nell'ambito di un programma annuale definito dalla Direzione di SINCERT, sottoposto all'esame del Comitato di Indirizzo e Controllo e approvato dal Consiglio Direttivo, i cui costi SINCERT vengono addebitati all'OdC solo nel caso in cui vengano individuate non conformità o riscontrato un numero elevato di osservazioni.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 21 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

In caso contrario, i costi sono sostenuti da SINCERT nell'ambito di un budget annuale di spesa appositamente predisposto.

1.5.7 Gli esiti delle attività di sorveglianza di cui sopra vengono analizzati dalla Direzione di SINCERT. A seguito delle risultanze delle valutazioni di sorveglianza (rapporti degli ispettori SINCERT), nonché delle successive analisi condotte dalla Direzione, si procede come segue:

- a) Nel caso di assenza di non conformità: viene confermato il mantenimento dell'accreditamento tramite semplici registrazioni di conferma degli esiti, con relative richieste di trattamenti e azioni correttive per le eventuali osservazioni.
- b) In presenza di una o più non conformità del tipo di quelle richiamate nel presente Regolamento e ulteriormente specificate nell'Allegato A: la Direzione di SINCERT, di concerto con il Presidente (o altro organo o funzione all'uopo deputati), adotta autonomamente i provvedimenti sanzionatori minori (di cui al successivo § 1.8).
- c) Nel caso in cui venga riscontrata una situazione di non conformità particolarmente critica, in termini di numerosità e gravità delle violazioni, e/o nel caso in cui vengano rilevati, a carico dell'OdC, comportamenti professionalmente scorretti: la pratica viene sottoposta direttamente al Comitato di Accredimento per l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori maggiori di competenza del Comitato stesso (riduzione, sospensione, revoca dell'accreditamento).

Nota: Per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti sanzionatori maggiori, si veda comunque ancora l'Allegato A.

Nel caso b), i trattamenti e le azioni correttive richiesti devono essere attuati entro due mesi, pena la trasformazione del provvedimento da "minore" a "maggiore".

Nel caso di riduzione o sospensione dell'accreditamento (c), suddetti adempimenti devono essere espletati entro i tempi specificati al § 1.8.2.

1.5.8 Prima dello scadere dei quattro anni della validità dell'accreditamento, SINCERT attiva la procedura di rinnovo che si svolge con un riesame completo della documentazione (a titolo oneroso per l'OdC) e con l'esecuzione, di apposita verifica ispettiva in sede e in accompagnamento quando necessario.

L'esito delle verifiche di rinnovo viene analizzato dalla Direzione di SINCERT, congiuntamente al riesame dell'andamento complessivo dell'OdC nel quadriennio di accreditamento, comprensivo dei dati relativi all'attività di monitoraggio effettuata sull'Organismo stesso (andamento temporale delle certificazioni emesse dall'OdC, situazione reclami dai clienti e dal mercato, ecc..).

La Direzione predispose quindi appositi documenti riassuntivi (schede di accreditamento – rinnovo) che vengono sottoposti all'esame del Comitato di Accredimento per l'assunzione delle delibere di competenza.

Ai fini della redazione della scheda di cui trattasi, gli OdC sono tenuti a presentare a SINCERT una relazione sul livello di soddisfazione del mercato a cui sono destinati i prodotti e servizi delle entità da essi certificate o, comunque, a mettere a disposizione di SINCERT dati correlati con tale tipologia di analisi.

A seguito della concessione del rinnovo, viene aggiornato il Certificato di accreditamento, viene sottoscritto un nuovo Contratto e viene aggiornato il Registro degli Organismi accreditati.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 22 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

1.6 MODIFICHE NELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA E TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELL'ACCREDITAMENTO

1.6.1 Nei casi di variazioni significative della composizione societaria dell'Organismo, SINCERT si riserva di procedere a tutte le valutazioni necessarie per verificare la permanenza delle condizioni richieste per l'accREDITAMENTO, incluso l'esame dei documenti statutari e ogni altro documento applicabile.

1.6.2 La titolarità dell'accREDITAMENTO può essere trasferita ad un nuovo soggetto giuridico – a seguito di modifica della ragione sociale dell'OdC o di cessione di ramo d'azienda ad altro OdC – previa valutazione, da parte SINCERT, del mantenimento delle condizioni richieste con riferimento a:

- norme statutarie e regolamentari;
- assetti organizzativi;
- risorse umane (in termini quantitativi e di competenze);
- ogni altra condizione applicabile.

1.7 RIDUZIONE PROCEDURALE DI SCOPO E RINUNCIA ALL'ACCREDITAMENTO

1.7.1 La riduzione dell'accREDITAMENTO (restrizione dello scopo del medesimo) viene disposta da SINCERT, su delibera del Comitato di AccredITAMENTO, a fronte di specifica richiesta dell'Organismo o su iniziativa di SINCERT medesimo, nel caso in cui l'Organismo non abbia effettuato attività di certificazione o sorveglianza per più di un anno relativamente ad un determinato settore.

1.7.2 A seguito della riduzione, il Certificato di accREDITAMENTO viene ri-emesso e viene aggiornato il Registro degli Organismi accREDITATI.

1.7.3 Un OdC accREDITATO può rinunciare all'accREDITAMENTO in qualunque momento e per qualsivoglia motivazione (es. non accettazione di variazioni del Tariffario, non accettazione di modifiche intervenute nelle prescrizioni regolanti l'attività di accREDITAMENTO, ecc..).

La vigenza dell'accREDITAMENTO e gli obblighi correlati cessano a decorrere dai 60 giorni successivi alla comunicazione di rinuncia, termine entro il quale l'OdC deve adempiere alle obbligazioni connesse con la salvaguardia dei diritti e interessi delle entità certificate, favorendo, ad esempio, il trasferimento delle certificazioni ad altro soggetto accREDITATO.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 23 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

1.8 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

1.8.1 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI MINORI

Qualora gli esiti di verifiche ispettive in sede e in accompagnamento – condotte nell’ambito delle attività di sorveglianza o di procedimenti di estensione dello scopo di accreditamento – forniscano chiare evidenze di situazioni tali da compromettere il valore delle certificazioni rilasciate dall’Organismo (vedi § 1.5.7 comma b) – contestualmente alle attività supplementari connesse alla verifica di adeguatezza e efficacia delle relative azioni correttive – la Direzione SINCERT, di concerto con il Presidente (o altro organo o funzione all’uopo deputati), provvede a comminare all’OdC interessato sanzioni minori, quali:

- rafforzamento delle attività ispettive condotte da SINCERT;
- blocco delle richieste di estensione o congelamento delle pratiche di estensione eventualmente già in corso, per un periodo temporale stabilito;
- blocco delle richieste di accreditamento riferite ad altri schemi per un periodo di tempo stabilito;
- obbligo di sospensione o revoca di certificazioni indebitamente rilasciate (con eventuale successiva ri-emissione, previa gli adeguamenti richiesti).

Tali sanzioni minori vengono comunicate agli OdC interessati con lettera a firma del Presidente SINCERT e successivamente pubblicate (senza ulteriori dettagli) sul sito web di SINCERT (ma non evidenziate sul Registro degli Organismi accreditati). Esse vengono riferite, per competenza, al Comitato di Accreditamento (che può eventualmente disporre la revisione) e altresì portate a conoscenza degli Organi statutari di SINCERT (Consiglio Direttivo e Comitato di Indirizzo e Controllo), con tutte le informazioni del caso.

1.8.2 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI MAGGIORI: RIDUZIONE, SOSPENSIONE E REVOCA DELL’ACCREDITAMENTO

1.8.2.1 Se dalle verifiche di sorveglianza, supplementari, straordinarie, di rinnovo o da altri controlli e accertamenti emergono situazioni di particolare gravità, sia sul piano tecnico, sia sul piano deontologico (vedi § 1.5.7 comma c), viene disposta da SINCERT, in funzione della gravità della situazione stessa, la riduzione (temporanea o permanente), la sospensione o la revoca dell’accreditamento.

Fra suddette condizioni di particolare gravità, rientrano la mancata rimozione delle cause che hanno condotto all’adozione di provvedimenti sanzionatori minori ed il mancato adempimento degli obblighi correlati, nonché i casi in cui l’OdC non consenta a SINCERT di effettuare le verifiche ispettive, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Conformemente al disposto delle norme statutarie e regolamentari suddetti provvedimenti sanzionatori maggiori vengono adottati su delibera del Comitato di Accreditamento. Ove ritenuto necessario, Il Presidente SINCERT può richiedere che vengano indette apposite riunioni straordinarie del Comitato per l’assunzione di delibere in merito alla riduzione, sospensione o revoca dell’accreditamento di un Organismo di certificazione.

Le delibere del Comitato di Accreditamento vengono comunicate all’OdC interessato tramite lettera raccomandata A.R. a firma del Presidente di SINCERT.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 24 di 56

1.8.2.2 La durata minima dei provvedimenti di riduzione temporanea e sospensione dell'accreditamento è stabilita dal Comitato di Accreditamento (nel rispetto dei vincoli di cui al seguito) contestualmente alla delibera del provvedimento. La riduzione temporanea e la sospensione dell'accreditamento non comportano la decadenza degli obblighi contrattuali nei confronti di SINCERT.

I provvedimenti di riduzione temporanea e sospensione vengono revocati quando l'Organismo ha dimostrato di avere rimosso le cause alla base dell'adozione dei medesimi.

Il provvedimento di riduzione temporanea dell'accreditamento può avere una durata massima di tre mesi. Trascorso tale termine, in assenza di azioni atte al ripristino della conformità, la riduzione diventa permanente (revoca parziale di accreditamento). L'OdC non può presentare domanda di reintegro dello scopo di accreditamento (domanda di estensione) prima di sei mesi.

Analogamente il provvedimento di sospensione può avere una durata massima di sei mesi. Trascorso tale termine come sopra, la sospensione viene automaticamente trasformata in revoca dell'accreditamento.

1.8.2.3 Qualora l'OdC riscontri autonomamente di trovarsi, per vari motivi, in condizioni di non conformità rispetto alle norme ed alle regole di riferimento per l'accreditamento, può richiedere alla Direzione di SINCERT l'auto sospensione dell'accreditamento per un periodo congruente con i tempi necessari al ripristino della piena conformità e comunque non superiore a dodici mesi, alla scadenza dei quali l'auto sospensione viene trasformata in revoca. Le motivazioni e la durata connesse con la richiesta di auto sospensione, vengono valutate dalla Direzione che può modificare e/o integrare le condizioni e i tempi previsti per il ripristino della conformità, disponendo in ogni caso gli accertamenti necessari alla verifica della piena conformità, al termine del periodo di auto sospensione.

Dell'auto-sospensione dell'accreditamento vengono informati il Comitato di Accreditamento (nonché gli altri organi statutari secondo le procedure in vigore) e viene data notizia sul sito web di SINCERT e sul Registro degli Organismi accreditati.

1.8.2.4 Nel periodo di vigenza della riduzione e sospensione, l'Organismo non deve rilasciare nuove certificazioni sotto accreditamento SINCERT. Può, tuttavia, procedere alla sorveglianza ed al rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate esclusivamente nei termini in cui sono state emesse (non è consentita l'estensione degli scopi di certificazione). Le attività di mantenimento e rinnovo delle certificazioni ricadenti nel periodo di riduzione/sospensione sono soggette ad un programma speciale di sorveglianza da parte di SINCERT, con oneri a carico dell'OdC.

In suddetto periodo, l'OdC deve inoltre conformarsi alle prescrizioni di cui al Regolamento RG-02 relativo all'utilizzo del marchio SINCERT.

1.8.2.5 La sospensione dell'accreditamento può essere disposta d'ufficio dalla Direzione di SINCERT, di concerto con il Presidente (o altro organo o funzione all'uopo deputati), nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi dovuti a SINCERT venga ritardato di oltre 60 giorni rispetto alla data prevista dalle condizioni contrattuali (data di pagamento indicata nella fattura), nonostante il sollecito inviato da SINCERT allo scadere del 45esimo giorno di ritardo. Sono fatti salvi eventuali accordi di dilazione dei pagamenti.

1.8.2.6 I provvedimenti di riduzione e sospensione vengono pubblicati sul sito web di SINCERT e evidenziati nel Registro degli Organismi accreditati e in altre eventuali sedi applicabili.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 25 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

1.8.2.7 L'accreditamento viene revocato in caso di:

- * mancanza di rimozione delle cause che hanno condotto al provvedimento di sospensione, entro i termini previsti;
- * comportamenti illeciti o dolosi o gravemente scorretti in termini di etica professionale;
- mancato pagamento dei corrispettivi dovuti a SINCERT, trascorso un mese dalla comunicazione del provvedimento di sospensione di cui al § 1.8.2.5;
- uso dell'accreditamento tale da portare grave nocumento e discredito a SINCERT e/o al sistema di accreditamento e certificazione.

L'accreditamento decade altresì in caso di cessazione dell'attività dell'OdC, a seguito di chiusura o fallimento, e nel caso di rinuncia da parte dell'Organismo di cui al § 1.7.3.

1.8.2.8 A seguito di revoca o di decadenza dell'accreditamento, l'Organismo deve immediatamente cessare di emettere certificati con riferimento all'accreditamento SINCERT, restituire a SINCERT l'originale del certificato in suo possesso, non utilizzare eventuali copie o riproduzioni dello stesso, nonché conformarsi alle disposizioni di cui al Regolamento RG-02 relativo all'utilizzo del marchio SINCERT.

La revoca o decadenza dell'accreditamento vengono pubblicate su sito web di SINCERT. Il nominativo dell'OdC viene cancellato dal Registro degli Organismi accreditati e da ogni altra sede applicabile.

1.8.2.9 In caso di revoca dell'accreditamento l'Organismo non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima di dodici mesi dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

1.8.2.10 I provvedimenti sanzionatori di cui ai precedenti §§ 1.8.1 e 1.8.2 vengono revocati non prima della scadenza stabilita (se applicabile) e solo quando l'Organismo ha dimostrato di aver rimosso le cause alla base delle non conformità che ne hanno determinato l'adozione.

1.9 VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ACCREDITAMENTO

1.9.1 Nel caso di variazione delle condizioni di accreditamento (ad esempio: modifica delle norme e delle prescrizioni in genere di riferimento per l'accreditamento, nonché delle norme relative alle entità certificate), SINCERT ne dà comunicazione all'Organismo, il quale ha la facoltà di mantenere l'accreditamento, adeguando la propria organizzazione ed il proprio funzionamento ai nuovi riferimenti entro il termine indicato da SINCERT, o di rinunciare all'accreditamento stesso.

1.9.2 Nel caso di mantenimento dell'accreditamento, SINCERT ha la facoltà di disporre l'attuazione di apposite verifiche per accertare la corretta implementazione degli adeguamenti richiesti.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 26 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

1.10 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

- 1.10.1 I reclami in ordine alle attività operative di SINCERT (es. comportamenti degli ispettori, modalità di gestione delle pratiche, presunte disparità di trattamenti, ecc..) devono essere formalizzati per iscritto e vanno indirizzati al Direttore di SINCERT che provvede a gestire il reclamo secondo le procedure in vigore, dando comunque risposta al reclamante entro un mese.
- 1.10.2 L'Organismo richiedente o accreditato può fare opposizione (ricorso) avverso le decisioni assunte a suo carico da SINCERT, esponendo le ragioni del suo dissenso.
- L'atto di opposizione (ricorso) deve essere indirizzato alla Commissione di Appello di SINCERT, tramite il Direttore di SINCERT, entro trenta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione relativa alla decisione che si intende impugnare.
- Sentito il Presidente di SINCERT, il Direttore, di concerto con il Presidente della Commissione di Appello, convoca la Commissione stessa, che è tenuta ad assumere motivate decisioni entro tre mesi dalla data di ricezione del ricorso.
- Il ricorso non interrompe comunque l'esecutività dei provvedimenti adottati nei confronti dell'Organismo fino ad eventuale diverso pronunciamento della Commissione di Appello.
- 1.10.3 La soluzione di ogni eventuale controversia tra SINCERT e gli Organismi di certificazione, in ordine all'applicazione del presente Regolamento, sarà demandata al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, nominati, i primi due, da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo tra i primi due o, in difetto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano, il quale provvederà altresì a nominare l'Arbitro per quella parte che non vi avesse eventualmente provveduto entro 30 giorni dalla nomina del primo Arbitro. Il Collegio Arbitrale deciderà, secondo diritto, entro i termini stabiliti dalla legge.

1.11 TARIFFARIO

- 1.11.1 Le tariffe per l'attività di accreditamento sono stabilite dal Consiglio Direttivo di SINCERT e sono riportate nell'apposito Tariffario SINCERT TA-01.
- 1.11.2 In caso di variazione delle tariffe, queste vengono notificate all'Organismo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o mezzo equivalente che comporti la conferma scritta di avvenuta ricezione). L'Organismo ha il diritto di rinunciare all'accREDITAMENTO entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione.
- Nel periodo di preavviso, previsto al § 1.7.3, all'Organismo che si avvale della facoltà di rinuncia, vengono praticate le tariffe anteriori alla variazione.

2. PARTE 2: PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

La presente Parte 2^a contiene una serie di prescrizioni riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento degli Organismi di certificazione, a cui gli Organismi sono tenuti a conformarsi nel quadro della conformità ai riferimenti normativi applicabili.

2.1 COLLABORAZIONE CON SINCERT

2.1.1 Come già in parte specificato, l'Organismo deve consentire a SINCERT di:

- a) scegliere il gruppo di audit/ispezione allestito dall'OdC, o la commissione di esame predisposta dal medesimo, e/o l'organizzazione presso cui effettuare le verifiche ispettive in accompagnamento e/o il personale da intervistare. A tal fine l'OdC deve trasmettere a SINCERT, su richiesta del medesimo, gli aggiornamenti degli Elenchi controllati dei propri auditor e ispettori, nonché la programmazione mensile relativa alle proprie attività ispettive e ogni altra informazione necessaria all'effettuazione delle verifiche da parte SINCERT, in tempo utile per la relativa pianificazione;
- b) far eseguire (a proprio carico), da Laboratori a sua scelta, prove e controlli su prodotti certificati o ispezionati (prelevati dai magazzini del produttore, o dal mercato, o ricevuti in occasione di reclami o comunque reperiti);
- c) intervistare direttamente le persone certificate, di concerto con l'OdC.

2.1.2 Su richiesta di SINCERT – i cui ispettori sono tenuti a riferire anche sugli aspetti positivi dell'Organismo – quest'ultimo è tenuto ad esporre e documentare i punti di forza della propria organizzazione.

2.1.3 In occasione delle verifiche ispettive presso la sede dell'Organismo, questi è tenuto ad organizzare un incontro tra gli ispettori SINCERT ed un campione concordato dei propri auditor/ispettori – nonché, nel caso di certificazione di persone, di componenti delle proprie Commissioni d'esame – al fine di consentire a SINCERT di condurre i necessari approfondimenti.

2.1.4 Ogni notizia – in qualsiasi modo afferente ai rapporti tra SINCERT e gli OdC accreditati o accreditandi o ai rapporti tra gli OdC e le entità certificate – deve essere mantenuta riservata, vale a dire non deve essere comunicata a terzi salvo che:

- la pubblicazione sia prevista dalle regole di accreditamento o di certificazione;
- la comunicazione sia prevista ai sensi del presente Regolamento o sia ritenuta necessaria da SINCERT per l'efficace esercizio delle proprie funzioni, dovendo tuttavia restare circoscritta ai destinatari della medesima;
- sia diversamente stabilito per legge o disposto dall'Autorità giudiziaria;
- la divulgazione avvenga su consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta l'adozione di provvedimenti sanzionatori di cui al § 1.8.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 28 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

2.2 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

2.2.1 COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI ORGANI/FUNZIONI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO E NEL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI

Le seguenti prescrizioni – congruenti con le norme e guide di accreditamento – si applicano agli organi/funzioni dell'OdC a cui spettano compiti decisionali o comunque rilevanti in materia di gestione dell'Organismo e di rilascio di certificazioni.

Ai fini della più ampia applicazione, si considera il caso generale dell'OdC in cui esistono organi/funzioni distinti, tutti competenti, sia pure in misura e con forme diverse, in materia di gestione dell'Organismo e di rilascio di certificazioni e si forniscono prescrizioni per ciascuno dei suddetti organi/funzioni.

SINCERT si riserva la facoltà di accedere, con oneri a proprio carico, oltre che agli atti dei suddetti organi/funzioni, anche alle riunioni dei medesimi, al fine di accertare che l'effettiva composizione in sede di riunione e il funzionamento degli stessi sia conforme alle disposizioni applicabili.

2.2.1.1 Funzione di indirizzo e supervisione delle attività di certificazione svolte dall'Organismo; l'indipendenza, l'imparzialità e la competenza (adeguatezza delle risorse) dell'Organismo di certificazione devono essere gestite e assicurate da un organo (es. comitato) sufficientemente rappresentativo delle Parti aventi interesse alle attività di certificazione svolte dall'Organismo stesso. La composizione e le regole di funzionamento di tale comitato devono assicurare la continua adeguatezza ed il costante equilibrio delle rappresentanze.

Per le certificazioni di sistemi e prodotti, le parti rappresentate nel comitato di cui sopra devono comprendere almeno una rappresentanza per le seguenti categorie generali: produttori di beni e fornitori servizi (es. associazioni industriali, dell'agricoltura, del commercio, del terziario) operanti nei settori coperti dalle attività dell'Organismo o in settori ad essi affini; committenti, utilizzatori o utenti/consumatori dei prodotti/servizi coperti dalle certificazioni rilasciate dall'Organismo (es. ancora associazioni di produttori come sopra e associazioni di consumatori); Autorità di regolazione competenti nei settori di attività dell'Organismo. Ove possibile, è auspicabile che suddetta composizione venga integrata con la partecipazione di esponenti degli Enti di normazione, di Enti di studio e ricerca (es. università) e degli Ordini professionali.

Per quanto attiene alla certificazione del personale, la composizione sopra indicata va integrata con una rappresentanza della categoria dei soggetti certificati (persone), ove esistente.

Qualora la composizione dell'organo di cui trattasi non risulti pienamente rispondente alle disposizioni sopra riportate, l'Organismo è comunque tenuto a dimostrare di aver identificato ed invitato le parti medesime e ad impegnarsi a completare le rappresentanze secondo le richieste di SINCERT.

Gli amministratori dell'Organismo devono assicurare che detto comitato abbia la possibilità di formulare gli indirizzi politici di funzionamento dell'Organismo e di supervisionarne l'attuazione, incluso il monitoraggio sugli aspetti finanziari dell'Organismo stesso. Gli amministratori devono sensibilizzare i membri di tale comitato affinché siano consapevoli dell'importanza del proprio ruolo rispetto alla terzietà, indipendenza, competenza e conformità complessiva di funzionamento dell'Organismo di certificazione.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 29 di 56

L'organizzazione ed il funzionamento di tale comitato devono essere regolate da apposite procedure (Regolamenti) che definiscano altresì le modalità adottate dal comitato stesso per procedere alla ratifica periodica delle certificazioni deliberate (ove previsto) o, comunque, le modalità di controllo e supervisione della rispondenza, alle disposizioni applicabili, delle attività di rilascio delle certificazioni.

2.2.1.2 Funzione tecnica di delibera delle certificazioni; l'Organismo di certificazione deve disporre delle competenze necessarie per l'adozione di valide ed efficaci deliberazioni in materia di rilascio di certificazione.

Tale attività può essere svolta da una singola persona (es. Direttore dell'OdC), oppure da un apposito comitato tecnico di delibera, la cui composizione può essere variabile, purché al momento della delibera, siano presenti o si siano formalmente espresse almeno le seguenti competenze:

- competenze generali relative allo schema coperto da accreditamento (es. SGQ, SGA, PRD, PRS, ecc.), quali conoscenza delle norme quadro applicabili e esperienza di applicazione delle norme stesse;
- competenze in materia di conduzione di verifiche ispettive (ove richiesto);
- competenza tecnica specialistica relativa allo specifico settore (settore di attività economica per gli schemi sistemi di gestione - SG, categorie di prodotti per lo schema PRD, figure professionali per lo schema PRS) (o macrosettore, ove applicabile) a cui si riferisce la certificazione oggetto di delibera, con particolare riguardo al relativo scopo di certificazione. Tale competenza deve derivare da una esperienza di lavoro almeno triennale nel settore in oggetto in forma di attività connesse con la R&S, la progettazione, fabbricazione, il collaudo, la fornitura di servizi, nonché di attività ispettive.

Nel caso in cui la delibera venga assunta da un organo collegiale (comitato), il parere del/i portatore/i delle competenze settoriali di cui sopra è da intendersi vincolante.

Ove le delibere vengano assunte da una singola persona fisica tutte le competenze di cui sopra devono essere in capo alla persona suddetta.

Ove l'Organismo di certificazione sia soggetto giuridico di diritto estero ed operi sul mercato italiano, l'organo/funzione deliberante deve comprendere almeno una persona conoscitrice della normativa cogente applicabile agli schemi/settori di attività dell'Organismo. A detta persona deve essere conferito il potere di veto (veto power).

2.2.1.3 Le funzioni di indirizzo e supervisione delle attività di certificazione, delibera ed eventuale ratifica delle certificazioni possono essere svolte anche all'interno di un unico comitato. In questo caso i membri del comitato devono complessivamente e adeguatamente esprimere entrambe le caratteristiche di cui ai punti 2.2.1.1 e 2.2.1.2, con riferimento ad ogni singola pratica esaminata.

2.2.1.4 La composizione degli Organi deliberanti e/o ratificanti deve comprendere, al momento della decisione, le rappresentanze prescritte con le presenze previste nel Regolamento e/o nelle procedure dell'OdC. Tale documentazione deve fornire evidenza delle azioni intese a garantire l'adeguatezza nel tempo della presenza di dette rappresentanze.

La conformità a tali requisiti è puntualmente verificata dagli Ispettori SINCERT, attraverso l'esame dei relativi verbali di riunione che devono essere redatti secondo un formato predefinito dall'OdC.

2.2.1.5 SINCERT si riserva il diritto di partecipare alle riunioni degli organi deliberanti e ratificanti (ove esistenti) il rilascio di certificazioni.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 30 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

2.2.1.6 Funzione tecnica proponente; Prima dell'assunzione delle delibere in materia di certificazione, le pratiche devono essere accuratamente riesaminate, con documentazione dei relativi esiti; tale documentazione è normalmente rappresentata dai rapporti/schede/moduli predisposti per l'organo deliberante.

La funzione addetta a tale riesame deve disporre di tutte le competenze, conoscenze e informazioni richieste (vedi anche successivo § 2.7).

Le persone della struttura dell'OdC ed i suoi auditor, dipendenti o collaboratori:

- possono fare parte della funzione proponente;
- possono altresì fare parte dell'organo/funzione deliberante, purché la deliberazione non riguardi una specifica certificazione da essi proposta in veste di proponenti;
- non possono essere membri dell'organo/funzione ratificante (ove esistente), salvo nel caso in cui partecipino, senza diritto di voto, in qualità di elemento di congiunzione istituzionale tra l'organo ratificante e l'organo deliberante.

Fa eccezione la figura del cosiddetto "Detentore del veto power" che si applica esclusivamente a schemi particolari (quali ad esempio gli schemi aereo-spaziali e quelli automotive) e che può fare parte di tutti gli organi/funzioni coinvolte, se e quando richiesto.

Fa altresì eccezione, la persona della struttura delegata alla firma dei certificati dal Legale Rappresentante dell'OdC, che può anch'essa essere Membro di tutti gli Organi/Funzioni citate, senza diritto di voto.

2.2.1.7 Esclusioni; non devono fare parte degli organi/funzioni ratificanti il rilascio di certificazioni (ove esistenti) i dipendenti ed i soci di Società di consulenza ed i consulenti liberi professionisti che svolgono attività di consulenza in materia di sistemi di gestione aziendale o di sviluppo di prodotti oggetto di certificazione, secondo la definizione di cui al § 0.5.

Tali figure professionali possono, tuttavia, fare parte degli organi suddetti, qualora tale presenza si configuri come rappresentanza di una categoria interessata allo specifico schema o settore.

2.2.1.8 Regole di funzionamento; Gli organi di indirizzo e supervisione, deliberanti e ratificanti devono operare secondo opportuni regolamenti e/o procedure documentate che definiscano ruoli, compiti e responsabilità. Per gli organi ratificanti, ove esistenti, vanno definite le modalità di campionamento e di verifica sull'adeguatezza delle proposte o delle certificazioni già deliberate.

Gli Organi di cui sopra devono riunirsi con una frequenza congruente con l'entità delle attività svolte e con il numero delle certificazioni gestite. Adeguate registrazioni devono essere mantenute, sia in relazione alla documentazione utilizzata per la convocazione e lo svolgimento delle riunioni, sia in relazione alla documentazione delle decisioni assunte.

2.2.1.9 Direttore dell'Organismo di certificazione; persona che gestisce, in termini operativi, le attività di certificazione sul piano tecnico, commerciale e amministrativo. Per gli specifici requisiti del Direttore dell'OdC, si veda il successivo § 2.7.

Nota: tali funzioni possono essere svolte da più persone nell'ambito di una "Direzione" dell'OdC.

2.2.1.10 Responsabile di schema (o denominazione equivalente); persona che coordina, sul piano tecnico le attività di certificazione relativamente ad un determinato schema. Per gli specifici requisiti del Responsabile di schema (ove esistente) si veda il successivo § 2.7.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 31 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

2.2.2 ALTRE PRESCRIZIONI

2.2.2.1 L'Organismo deve fornire evidenza che eventuali persone, non libere da conflitti d'interesse con particolari casi in esame, si astengano dalla discussione e dalla votazione.

2.2.2.2 L'Organismo, qualora ne sia ufficialmente informato, tramite atti ufficiali, deve comunicare al proprio organo di indirizzo e supervisione e rappresentativo delle parti (e a SINCERT per conoscenza) i casi in cui organizzazioni certificate siano coinvolte in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o a violazioni di leggi concernenti i prodotti forniti e/o i servizi erogati o comunque afferenti ai sistemi di gestione oggetto di certificazione.

SINCERT provvederà a gestire tale comunicazione nei modi appropriati.

2.2.2.3 Nel caso di certificazione di sistemi di gestione – prima di presentare domanda di accreditamento o di estensione – l'Organismo deve dimostrare di avere effettuato specifica analisi dell'applicazione della norma sui sistemi di gestione allo/agli specifico/i settore/i oggetto di accreditamento o di estensione. A tal fine, l'Organismo deve predisporre apposita documentazione (liste di controllo, linee guida, istruzioni, ecc.), anche applicabile a più settori se tra di loro omogenei o affini, approvata dalla propria funzione di delibera delle certificazioni, che verrà esaminata da SINCERT come parte della documentazione di accreditamento o di estensione. Tali documenti devono tener conto delle peculiarità dei prodotti e processi afferenti ai settori di cui trattasi, e devono contenere chiare indicazioni su “cosa” verificare e “come” verificare in sede di audit e specificare gli eventuali documenti di supporto necessari, nonché gli indicatori di processo più significativi da ricercare per la valutazione dell'efficacia dei processi medesimi. Al fine di predisposizione di suddetti documenti, utili indicazioni possono essere ottenute dalle linee guida emesse da Enti normatori e affini (es. ISO, UNI, CEI, ecc..), ove esistenti.

2.2.2.4 Per quanto concerne la certificazione di sistemi di gestione per la qualità, l'Organismo deve:

- verificare, nel corso degli audit presso le organizzazioni, che le stesse abbiano identificato e tengano sotto controllo i requisiti specificati per i relativi prodotti/servizi, ivi compresi quelli cogenti per leggi e regolamenti;
- prevedere l'eventualità di sospensione e revoca della certificazione nel caso in cui il sistema di gestione per la qualità certificato non garantisca il rispetto dei requisiti cogenti di prodotto e/o servizio.

A tal fine, l'OdC deve disporre delle competenze e risorse necessarie ad acquisire la ragionevole fiducia che gli aspetti cogenti relativi al prodotto fornito e/o al servizio erogato, siano stati adeguatamente considerati dall'organizzazione e siano tenuti sotto controllo tramite il sistema di gestione per la qualità.

L'OdC ha la responsabilità di verificare che il SGQ dell'organizzazione sia in grado di gestire efficacemente l'osservanza delle leggi e norme cogenti relativamente ai prodotti forniti e/o servizi erogati, pur non assumendo alcuna responsabilità diretta in ordine alla adeguatezza delle scelte tecniche a tal fine adottate dall'organizzazione (responsabilità che rimane a carico esclusivo della medesima), né in ordine all'accertamento della conformità ai requisiti di legge.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 32 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

Si ricorda che l'individuazione della mancata osservanza dei requisiti di legge, relativi ai prodotti/servizi dell'organizzazione, va evidenziata come non conformità rispetto ai requisiti del sistema di gestione per la qualità valutato, a prescindere dai controlli e dalle sanzioni di competenza delle Autorità preposte.

2.2.2.5 Per quanto concerne la verifica della conformità ai requisiti cogenti nell'ambito delle certificazioni di altri sistemi di gestione, si rimanda alle disposizioni contenute negli appositi Regolamenti di schema (RT-09 per SGA, RT-12 per SCR e altri, ove esistenti).

2.2.2.6 Gli auditor/ispettori dell'OdC devono svolgere le proprie verifiche con riferimento ai requisiti della/e norma/e regolanti la certificazione del sistema di gestione o prodotto/servizio oggetto di certificazione.

Qualora, nel corso delle verifiche di cui sopra, tenuto conto della natura campionatoria delle medesime, venissero, incidentalmente, riscontrate da parte dell'OdC inosservanze di requisiti di legge non riguardanti aspetti direttamente correlati al sistema valutato o al prodotto ispezionato, ma correlati ad altri aspetti delle attività svolte dall'organizzazione – es. nel caso di verifiche di SGQ, aspetti ambientali e aspetti di salute e sicurezza – l'Organismo dovrebbe garantire che tale anomalia venga debitamente registrata dai propri auditor e che la registrazione (disgiunta dal rapporto di audit) venga tempestivamente portata a conoscenza della Direzione dell'organizzazione valutata, affinché questa provveda ai trattamenti ed alle azioni correttive applicabili.

La registrazione deve essere altresì trasmessa alla Direzione dell'Organismo per le valutazioni del caso.

2.3 PIANIFICAZIONE DELLA QUALITÀ E MIGLIORAMENTO DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

2.3.1 L'Organismo deve predisporre formalmente e attuare un programma annuale (completo in termini di responsabilità, attività, tempi, risorse, ecc.) per il miglioramento della qualità del servizio reso ai clienti. Rientra nelle responsabilità dell'OdC la scelta degli indicatori più opportuni per esprimere obiettivi e consuntivi. Tali indicatori devono essere quantificati e controllati.

Il programma di miglioramento della qualità, per essere efficace e credibile, deve tradursi in una adeguata evoluzione della documentazione (es. Manuale, procedure, istruzioni, moduli, contratti, ecc.) allo scopo di formalizzare (per ogni funzione) i miglioramenti del modo di lavorare (es. la razionalizzazione di alcune operazioni quali la conduzione delle verifiche ispettive, le registrazioni, l'archiviazione, ecc.), al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi o, almeno, la riduzione degli scostamenti da questi.

L'Organismo di certificazione deve definire e rendere operativa una procedura per la sistematica analisi delle segnalazioni e dei reclami provenienti dal mercato, sia a carico del proprio operato, sia a carico dei soggetti certificati, che prescriva di fornire sempre una chiara ed esaustiva risposta al reclamante. Detta analisi deve avere l'obiettivo di individuare eventuali carenze del sistema, prodotto, persona, rispetto ai riferimenti normativi di certificazione, al fine di intervenire presso le entità interessate, per ottenere i trattamenti e le azioni correttive e preventive richiesti.

Il programma annuale di miglioramento, la documentazione degli scostamenti dagli obiettivi e le azioni correttive e preventive devono essere messi a disposizione di SINCERT in occasione delle verifiche ispettive.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 33 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

- 2.3.2 L'Organismo deve sensibilizzare i soggetti in possesso di certificazioni da esso rilasciate sull'importanza della gestione pro-attiva dei reclami e sulla necessità di perseguire obiettivi di miglioramento utilizzando indicatori quantificati e controllabili per migliorare la qualità dei propri processi, prodotti e/o servizi.
- 2.3.3 L'Organismo è tenuto ad attivare opportune metodologie per raccogliere le esigenze dei propri clienti al fine di migliorare il servizio reso, nonché a documentarne gli esiti.
- 2.3.4 L'Organismo è tenuto a verificare eventuali cause di insoddisfazione dei destinatari finali dei prodotti e servizi forniti dalle entità da lui certificate, documentandone gli esiti.

2.4 DOCUMENTAZIONE DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

- 2.4.1 La documentazione del sistema di gestione dell'OdC (di origine interna ed esterna) deve identificare e regolare i fattori e le attività che influenzano la qualità del servizio reso dall'Organismo.
A tal fine, occorre:
- a) fissare le responsabilità principali, quelle di supporto e di interfaccia;
 - b) fissare i criteri da utilizzare per accertare l'idoneità del personale incaricato, assicurarne l'addestramento, l'aggiornamento e la motivazione;
 - c) stabilire le fasi e i tempi per lo svolgimento delle attività di certificazione;
 - d) definire quali sono le procedure da seguire;
 - e) identificare la documentazione richiesta per la certificazione e stabilire e attuare i relativi controlli;
 - f) definire le registrazioni da produrre e garantire la loro rintracciabilità.
- 2.4.2 Il Manuale e le procedure devono identificare le parti interessate dall'ultima modifica. I documenti superati conservati a cura dell'Organismo devono essere identificati come tali.
- 2.4.3 Ove richiesto o utile, l'Organismo deve predisporre una Tabella di corrispondenza che permetta di individuare, in maniera completa ed efficace, il legame di corrispondenza tra tutti i paragrafi e sotto paragrafi della norma di riferimento per l'OdC e quelli in cui tali requisiti vengono descritti nella documentazione dell'Organismo stesso. I paragrafi non applicabili devono essere identificati come tali e la non applicabilità deve essere giustificata.
- 2.4.4 L'Organismo è tenuto a gestire l'elenco dei soggetti in possesso di certificazioni da lui rilasciate in modo controllato, garantendone la continua accuratezza e completezza. Tale elenco deve essere reso pubblico con media appropriati. Ove suddetto elenco venga gestito e pubblicato su supporto informatico (es. sito internet), devono essere attivate procedure di controllo e salvaguardia della correttezza dei dati.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 34 di 56

2.5 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

2.5.1 I documenti o parti di essi specificanti i diritti e i doveri del cliente e quelli dell'Organismo devono essere trasmessi al cliente prima di o contestualmente a la firma della domanda formale di certificazione.

Gli Organismi di certificazione devono riportare, nella documentazione contrattuale regolante i rapporti con le organizzazioni certificate, le prescrizioni contenute nel presente Regolamento comportanti obblighi anche per i soggetti certificati, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al § 1.1.2.

Si raccomanda altresì di tener conto, nella redazione di suddetta documentazione contrattuale, del documento guida specificatamente elaborato da SINCERT.

Gli OdC devono disporre di un "Tariffario" (o, comunque, di un documento contenente criteri oggettivi ed univoci di tariffazione dei propri servizi) definito dagli amministratori e sottoposto al benessere del proprio organo rappresentativo delle parti.

A salvaguardia dell'imparzialità dell'Organismo, devono essere motivati e formalmente approvati i limiti di sconto che la struttura dell'OdC può applicare autonomamente e, più in generale, qualsiasi agevolazione eventualmente introdotta rispetto al Tariffario medesimo.

In fase di formulazione di offerta alle organizzazioni richiedenti, gli Organismi di certificazione di sistemi di gestione aziendale devono acquisire tutte le informazioni relative alle tipologie ed al numero di processi/prodotti oggetto dell'attività di valutazione, così come quelle relative ad eventuali processi affidati all'esterno (outsourcing), alle eventuali esclusioni, nonché alle dimensioni dell'organizzazione in termini di numero di addetti, sedi periferiche e cantieri (nel caso di attività di costruzione e installazione).

L'offerta economica deve riportare il numero dei giorni uomo che verranno utilizzati dall'OdC per effettuare le verifiche ispettive, specificando l'impegno previsto (sempre in termini di giorni-uomo) per ciascuna fase di audit e precisamente: audit iniziale, 1^a sorveglianza, 2^a sorveglianza e audit di ricertificazione.

Nota: si ricorda che, attualmente, le Guide EA/IAF richiedono impegni temporali così suddivisi:

- Audit di certificazione: non meno del 90 % in sito (il 10 % può essere utilizzato per le attività di esame documentale e pianificazione);
- Audit di 1^a sorveglianza: non meno di 1/3 del tempo speso nell'audit iniziale di certificazione;
- Audit di 2^a sorveglianza: non meno di 1/3 del tempo speso nell'audit iniziale di certificazione;
- Audit di ricertificazione: non meno dei 2/3 del tempo speso nell'audit iniziale di certificazione;

L'intervallo temporale tra l'audit iniziale di certificazione e l'audit di ricertificazione (e, successivamente, tra ogni ricertificazione) non può eccedere tre anni.

Altri criteri potranno essere adottati dagli OdC, purché sottoposti a SINCERT e purché assicurino un livello di fiducia circa il mantenimento nel tempo dei requisiti per la certificazione non inferiore a quello assicurato dalle modalità sopra indicate.

Qualora l'organizzazione certificata intenda rinunciare alla certificazione prima dell'audit di ricertificazione, tale situazione deve essere comunicata a SINCERT il quale provvederà a fornire le disposizioni del caso, quali, ad esempio: l'obbligo di procedere ad un audit di 3^a sorveglianza con

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 35 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

un tempo pari a 1/3 del tempo speso nell'audit di prima certificazione o l'obbligo di revoca immediata della certificazione, nel caso in cui l'organizzazione non intenda sottoporsi a detto audit.

2.5.2 Qualora l'Organismo effettui audit preliminari, antecedenti o coincidenti con l'avvio del processo di certificazione, questa attività deve essere descritta in apposita procedura, ove non già regolata dalle norme e guide applicabili. Tale procedura deve essere comunicata a SINCERT. Tali audit devono essere effettuate a titolo oneroso.

I risultati degli audit preliminari devono essere documentati, ma non possono essere considerati ai fini della prima verifica ispettiva.

2.5.3 L'esame della documentazione dell'organizzazione/soggetto richiedente (MQ, procedure di sistema, procedure tecniche, altri documenti applicabili) e la pianificazione ed esecuzione degli audit devono essere regolati da apposite procedure dell'Organismo.

Ove applicabile, le procedure dell'OdC devono prescrivere l'esame dello schema dei processi dell'organizzazione, per verificarne la congruenza con le attività descritte nel Manuale. La pianificazione dell'audit deve essere basata su tale preventiva analisi dei processi.

L'audit iniziale (ovvero l'accesso agli esami per certificazione di personale) può avvenire solo a fronte di documentazione ritenuta conforme e, ove applicabile, previa la piena operatività del sistema di gestione rispetto ai requisiti della norma di riferimento. Questa ultima condizione deve essere oggetto di specifica clausola contrattuale nei confronti delle organizzazioni richiedenti.

Per le certificazioni di sistema di gestione per la qualità, l'audit iniziale deve essere interamente dedicato alla valutazione del funzionamento del sistema di gestione, ponendo in primo piano i processi realizzativi primari e risalendo attraverso tutti i processi secondari e di supporto, all'esame dell'applicazione di ogni requisito di norma, adottando criteri di campionamento che assicurino la rappresentatività e la significatività, in relazione alla criticità dei processi esaminati.

2.5.4 Durante le verifiche ispettive presso l'organizzazione, gli auditor dell'OdC devono, per quanto possibile, lavorare separatamente al fine di massimizzare l'utilizzo dei tempi di verifica. Eventuali esperti non possono condurre attività ispettive autonomamente.

2.5.5 Durante la verifica ispettiva presso l'organizzazione, l'Organismo deve pretendere che l'eventuale consulente rispetti rigorosamente il ruolo di osservatore.

2.5.6 Ove applicabile, l'Organismo deve informare preventivamente l'organizzazione da verificare circa la presenza di ispettori SINCERT.

Deve, altresì, sottolineare come l'eventuale rifiuto della presenza degli ispettori SINCERT, comporti la mancata concessione di certificazione accreditata o la sospensione o il ritiro della certificazione se già concessa (vedi precedente § 1.1.2).

2.5.7 Il gruppo di audit dell'OdC deve esprimere tutte le competenze necessarie per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività valutativa (vedi anche § 4). L'individuazione, da parte di SINCERT, di gravi carenze nelle competenze del gruppo di audit comporta l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al § 1.8 (vedi Allegato A).

Il gruppo di audit dell'OdC deve redigere, tempestivamente, un rapporto di audit sufficientemente completo e dettagliato per la corretta assunzione delle delibere di rilascio della certificazione.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 36 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

L'impegno degli auditor dell'OdC per le verifiche dei sistemi di gestione (giorni-uomo) non deve essere inferiore ai dati riportati nelle corrispondenti tabelle EA e/o IAF e, ove applicabile, ai requisiti riportati nei Regolamenti Tecnici (RT) emessi da SINCERT. Attività di verifica condotte dagli OdC con tempi di audit inadeguati comportano l'adozione di provvedimenti sanzionatori di cui al precedente § 1.8 (vedi Allegato A).

La funzione deliberante le certificazioni deve comprendere le competenze indicate al precedente § 2.2.1.2 e deve porre particolare attenzione alla formulazione ed al peso assegnato dagli auditor alle varie non conformità e rilievi formalizzati alle organizzazioni in certificazione, all'esito complessivo degli audit, alla corretta formulazione dello scopo di certificazione, ivi comprese le eventuali esclusioni e limitazioni. Suddetta funzione deve operare in modo che a ciascuna pratica venga dedicato un sufficiente tempo di esame.

L'individuazione, da parte SINCERT, di gravi carenze circa le competenze della funzione deliberante e l'adeguatezza del relativo operato comporta l'adozione di provvedimenti sanzionatorio di cui al § 1.8 (vedi Allegato A).

Nel caso di evidenti inadempienze e carenze rilevate a carico dei soggetti certificati devono essere previsti, da parte dell'Organismo di certificazione e in relazione alla gravità delle medesime, i seguenti provvedimenti: richiamo scritto, sospensione della certificazione, revoca della certificazione. L'adozione del secondo e del terzo provvedimento deve essere dettagliatamente motivata e preannunciata all'entità interessata a mezzo di lettera raccomandata R.R.

L'accertamento da parte di SINCERT di certificazioni di sistemi di gestione rilasciate a fronte di evidenti gravi carenze del sistema stesso, nonché di certificazioni di prodotti o di personale rilasciate in assenza del possesso dei requisiti richiesti, nonché, infine, in presenza di inosservanza dei requisiti di legge connessi agli schemi/settori oggetto di certificazione, comporta l'adozione di provvedimenti sanzionatori di cui al precedente § 1.8 (vedi Allegato A).

2.6 GESTIONE DEI RILIEVI

- 2.6.1 L'Organismo deve predisporre e applicare procedure per definire e classificare le caratteristiche e la gravità dei vari rilievi che vengono riscontrati in sede di esame documentale e nel corso degli audit, definendo con precisione le relative modalità di gestione e, in particolare, identificando, in modo oggettivo ed univoco, le condizioni di non soddisfacimento di requisiti che sono considerate pregiudizievoli per il proseguimento dell'attività di certificazione, in congruenza con le definizioni riportate nelle guide EA e IAF applicabili, nonché nel presente Regolamento.
- 2.6.2 L'Organismo deve tenere sotto controllo le eventuali discordanze tra i rilievi formulati – in riferimento alla medesima entità certificata – da gruppi di verifica ispettiva aventi, in tutto o in parte, diversa composizione e analizzare ed utilizzare i risultati di suddetti controlli al fine di ridurre le disuniformità di valutazione.
- 2.6.3 Per quanto attiene in particolare alla certificazione di prodotti, l'Organismo deve eseguire confronti tra i risultati ottenuti (sullo stesso campione o su campioni prelevati da sorgenti omogenee) dai laboratori dell'organizzazione richiedente la certificazione e da altri laboratori qualificati.

2.6.4 Criteri e procedure per valutare e monitorare l'efficacia e uniformità di comportamento da parte di vari commissari di esame, in termini di conduzione degli esami e giudizi espressi, devono essere definiti e applicati anche da parte degli OdC del personale.

2.7 PERSONALE DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

2.7.1 L'Organismo deve identificare le autorità, responsabilità, compiti e mansioni del personale direttivo, tecnico, amministrativo e operativo in genere coinvolto nelle attività di certificazione e processi correlati, incluso il personale ispettivo (dipendente o collaboratore) e gli eventuali esperti.

Tali elementi devono essere chiaramente descritti in opportuni documenti ("profili professionali"). L'OdC è tenuto ad assicurare la rispondenza tra suddetti requisiti e l'effettivo livello di competenza del personale ed a fornire la formazione e l'addestramento a tal fine richiesti.

Si ricorda che i requisiti costitutivi della competenza del personale – alla base della definizione dei relativi profili o mansionari – comprendono:

- il grado di istruzione scolastica;
- le conoscenze applicative derivanti dalla formazione e addestramento nella mansione e dall'esperienza lavorativa in genere;
- le doti intellettive ed umane;
- l'etica comportamentale (onestà professionale, indipendenza ed imparzialità).

2.7.2 Il Direttore dell'Organismo di Certificazione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti documentati:

- Diploma di laurea o diploma di scuola media superiore;
- Esperienza di lavoro in attività industriali o di servizio di almeno 4 anni (per personale laureato), e di almeno 6 anni (per personale diplomato);
- Conoscenza approfondita delle norme applicabili al funzionamento dell'OdC (serie EN 45000 e ISO/IEC 17000) e relative Guide di applicazione EA/IAF;
- Conoscenze di base relative alle norme di riferimento per le attività di certificazione svolte (norme di sistema, norme di prodotto, norme di processo, metodi di prova e misura, ecc.);
- Conoscenza delle norme relative alla conduzione delle verifiche ispettive (ISO 19011), se e per quanto applicabile all'attività certificativa svolta.

Sono altresì richieste: conoscenze di economia, amministrazione e legislazione del lavoro, e sufficiente conoscenza di campi disciplinari correlati a e interagenti con l'attività principale dell'Organismo.

Ove non totalmente in capo al Direttore dell'OdC, le conoscenze di cui sopra possono essere altresì suddivise fra i componenti la "Direzione" dell'Organismo, ove esistente.

Il Direttore e i membri della Direzione dell'OdC devono, preferibilmente, operare esclusivamente per detto Organismo, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro (dipendente o di collaborazione) e, in ogni caso, non svolgere altre attività tali da compromettere la loro imparzialità.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 38 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

2.7.3 La figura del Responsabile di schema (o altrimenti definito, ove esistente), deve essere in possesso dei seguenti requisiti documentati:

- Diploma di laurea o diploma di scuola media superiore;
- Esperienza di lavoro specifica nei settori (o macrosettori) in cui si svolge l'attività certificativa di almeno 3 anni (per personale laureato), o di almeno 5 anni (per personale diplomato);
- Conoscenza approfondita delle norme applicabili al funzionamento dell'OdC (norme della serie EN 45000 e ISO/IEC 17000) e relative Guide di applicazione EA/IAF;
- Conoscenze approfondite delle norme di riferimento per le attività di certificazione svolte; in particolare e secondo la relativa applicabilità: norme di sistema (ISO 9000, ISO 14000, ecc.); norme di prodotto (es. IEC per prodotti elettrici), norme di processo (es. saldatura, controlli non distruttivi, ecc.); metodi di prova e misura;
- Padronanza delle prescrizioni SINCERT di schema/settore (Linee Guida, Regolamenti RT);
- Conoscenza delle norme relative alle verifiche ispettive (ISO 19011) e esperienza di conduzione delle stesse.

Il Responsabile di schema (ove esistente) deve operare esclusivamente per l'Organismo, preferibilmente in veste di lavoratore dipendente.

In assenza della funzione Responsabile di schema, le competenze corrispondenti devono essere in capo al Direttore dell'Organismo.

2.7.4 L'Organismo di certificazione di sistemi di gestione deve disporre di persona che ricopra la funzione di Responsabile del programma di audit, ai sensi dei § 5.1 e 5.3.1 della ISO 19011.

L'OdC deve assicurare che, nell'ambito di tali responsabilità, siano previste anche quelle relative al monitoraggio (tenuta sotto controllo) delle prestazioni di ogni singolo auditor, come richiesto dalle norme di accreditamento e dalle relative Guide EA/IAF.

2.7.5 I criteri di accertamento dell'adeguatezza della competenza personale dell'OdC (in termini di grado di istruzione, conoscenze applicative, doti personali, indipendenza ed imparzialità) devono essere formalizzati per tutto il personale dell'OdC, inclusi i componenti delle funzioni di delibera, ratifica e indirizzo e supervisione delle attività dell'Organismo.

Indicazioni specifiche sono riportate nel capitolo 3 per ispettori e esperti di certificazione di prodotto, al capitolo 4 per auditor di sistemi di gestione e per i componenti delle commissioni di esame per certificazione di personale.

2.7.6 L'Organismo deve predisporre formalmente e applicare metodologie e programmi per la formazione continua e la motivazione del personale dandone evidenza oggettiva anche in termini di adeguate risorse economiche destinate allo scopo.

2.7.7 L'Organismo deve predisporre e applicare procedure per monitorare l'efficacia e l'uniformità di comportamenti del proprio personale. Per quanto attiene, in particolare, agli auditor, ispettori e commissari di esame, si vedano i §§ 2.6.2, 2.6.3 e 2.6.4.

L'Organismo deve esercitare un efficace e continuo controllo sul personale operante presso eventuali sedi periferiche in ordine a tutti gli aspetti commerciali, amministrativi e tecnici correlati con le attività di certificazione.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 39 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

- 2.7.8 L'Organismo deve definire una chiara ed univoca politica di retribuzione degli auditor e ispettori (collaboratori esterni). I relativi rapporti contrattuali devono essere formalizzati. SINCERT si riserva di verificare la congruenza tra le retribuzioni corrisposte e la natura della prestazione richiesta (con riferimento ai compensi medi di mercato). Le prestazioni rese da ispettori esterni devono essere documentate anche con regolari documenti fiscali.
- 2.7.9 Qualora l'Organismo conferisca al proprio personale premi aziendali, questi si devono basare, non solo su obiettivi quantitativi, ma anche e soprattutto su obiettivi qualitativi (es. qualità dei rapporti di audit e affini, qualità del processo interno di gestione pratiche, qualità delle registrazioni e relative archiviazioni, ecc..).
- 2.7.10 L'Organismo deve disporre di un organico di personale che offra un minimo di garanzie in ordine alla sua solidità operativa ed alla capacità di mantenere un adeguato livello di prestazione anche in presenza di contingenze di varia natura. Ai fini della conformità al presente Regolamento, l'organico (inteso come addetti operanti a tempo pieno per l'OdC) deve comprendere almeno:
- un responsabile dell'OdC (es. Direttore);
 - una funzione di segreteria centrale anche con compiti commerciali e amministrativi;
 - una funzione addetta alla gestione delle pratiche di certificazione, interfacciandosi con auditor, ispettori ed equivalenti esterni e con la funzione deliberante il rilascio delle certificazioni.

Inoltre, entro un anno dal conseguimento dell'accreditamento SINCERT, gli Organismi di certificazione di sistemi di gestione e prodotti devono dotarsi di almeno due auditor/ispettori operanti con rapporto esclusivo con l'OdC. In caso di inadempienza, l'accreditamento viene sospeso fino al soddisfacimento della condizione di cui trattasi.

2.8 VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE E RIESAMI DELLA DIREZIONE

- 2.8.1 Il personale addetto alle verifiche interne (dipendente o collaboratore) deve possedere e dimostrare adeguata conoscenza delle norme della serie EN 45000 e ISO/IEC 17000.
- 2.8.2 Il Riesame deve essere effettuato con riferimento ai seguenti argomenti:
- a) questioni sorte dal precedente riesame;
 - b) scostamenti tra obiettivi e consuntivi degli indicatori di cui al precedente § 2.3.1;
 - c) rapporti sulle verifiche ispettive svolte dall'Ente di accreditamento o da altri Enti;
 - d) risultati delle verifiche ispettive interne svolte dopo l'ultimo riesame;
 - e) risultati delle attività di monitoraggio sul personale;
 - f) eventuali reclami ricevuti da clienti e analisi delle cause;
 - g) eventuale necessità di modifiche al sistema di gestione e relativa pianificazione;
 - h) azioni preventive, futuri piani e stime per nuove attività, inserimento di nuove risorse;
 - k) addestramento del nuovo personale e aggiornamento del personale esistente;
 - i) analisi dell'adeguatezza delle risorse.
- L'Organismo deve conservare evidenza del riesame effettuato.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 40 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

2.9 SEPARAZIONE TRA ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE E ATTIVITÀ DI CONSULENZA

2.9.1 L'Organismo deve tenere a disposizione di SINCERT documenti costituenti evidenze oggettive dell'assoluta separazione tra le attività di certificazione ed eventuali attività di consulenza (come definite al § 0.5) svolte da soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) comunque ad esso collegati. Tale separazione deve essere garantita in relazione ad ogni aspetto e momento delle attività svolte dall'OdC, a partire dalla definizione delle politiche e indirizzi, attraverso lo sviluppo dell'intero processo certificativo, fino al rilascio, mantenimento e rinnovo delle certificazioni.

A tal fine, l'Organismo deve condurre un'opportuna analisi dei rischi, documentandone gli esiti e motivando le conclusioni tratte e le soluzioni adottate, con particolare riguardo alle problematiche correlate all'utilizzo di auditor/ispettori operanti anche in veste di consulenti.

Non devono esistere, tra Organismo di certificazione e società di consulenza o singoli consulenti, rapporti formali aventi come oggetto la promozione e commercializzazione dei servizi di certificazione.

Gli OdC non devono promuovere, presso le organizzazioni richiedenti, i propri auditor o ispettori in qualità di consulenti, né devono utilizzare suddetti auditor e ispettori in qualsivoglia funzione diversa dalla pura attività valutativa o di altra attività consentita.

L'inadempienza delle disposizioni che precedono comporta l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al § 1.8 (vedi Allegato A).

2.9.2 Per la certificazione di sistemi di gestione aziendali, tra le informazioni richieste all'organizzazione (per esempio, nel modulo di richiesta di certificazione) deve essere compreso anche il nominativo dell'eventuale consulente utilizzato per predisporre il sistema da certificare. Tali informazioni devono essere registrate e tenute a disposizione di SINCERT.

2.9.3 Le verifiche ispettive non possono essere affidate a individui o società se non tramite contratto scritto e questo deve contenere un preciso vincolo che escluda che detti soggetti possano avere prestato attività di consulenza – o svolto qualsiasi altra attività fonte di potenziale conflitto di interessi – nei riguardi delle organizzazioni oggetto di verifica ispettiva. È responsabilità dell'Organismo garantire che tale impegno venga effettivamente rispettato.

L'accertata violazione delle prescrizioni di cui sopra comporta l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al § 1.8 (vedi Allegato A).

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 41 di 56

2.10 PUBBLICITÀ DELL'ACCREDITAMENTO

2.10.1 Nel pubblicizzare o comunque comunicare al mercato l'accREDITAMENTO di cui dispone, l'Organismo deve attenersi alle prescrizioni contenute nell'apposito "Regolamento per l'utilizzo del marchio di accREDITAMENTO SINCERT" (RG-02).

2.10.2 Per quanto attiene alla concessione ai propri clienti dell'uso del marchio di accREDITAMENTO, l'Organismo deve predisporre un apposito documento contrattuale (o apposita sezione di altro documento contrattuale) che fornisca alle entità certificate le istruzioni necessarie per un utilizzo corretto del marchio di accREDITAMENTO nelle varie forme e sedi applicabili.

L'Organismo deve dimostrare di aver sensibilizzato le entità certificate sull'importanza della rigorosa osservanza delle prescrizioni ivi contenute e di aver svolto e svolgere una sorveglianza sistematica al riguardo.

2.10.3 La violazione degli obblighi di cui al Regolamento RG-02 comporta l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al § 1.8 (vedi Allegato A).

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 42 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

3. PARTE 3: PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER GLI ORGANISMI OPERANTI LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI

3.1 PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI/SCHEMI DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI

3.1.1 L'Organismo di Certificazione può richiedere l'accreditamento per schemi di certificazione di prodotto riferiti a documenti normativi che non siano norme ufficialmente emesse.

In questi casi, i documenti tecnici ed i procedimenti utilizzati per la certificazione, devono essere verificati ed approvati, sia dall'organo/funzione deliberante avente la competenza tecnica, sia dall'organo/funzione rappresentativo delle parti interessate, portatore delle istanze politiche del comparto (vedi precedente § 2.2.1). Tali documenti di riferimento devono essere altresì resi disponibili al pubblico, e della loro esistenza deve essere informato il competente Ente Normatore nazionale.

L'approvazione dei documenti di riferimento per la certificazione di prodotto sopra richiamati, deve evidenziare il "valore aggiunto" che la certificazione stessa conferisce al prodotto certificato.

3.1.2 Nella predisposizione dei sistemi/schemi di certificazione di prodotto, l'Organismo deve fare riferimento alle indicazioni della Guida ISO/IEC 67 "Fondamenti della certificazione di prodotto".

Sono accreditabili tutti i sistemi/schemi di cui alla Guida sopra citata (dal tipo 1 al tipo 6).

Tuttavia, per quanto attiene ai sistemi di tipo 1 (certificazione di tipo), non sono accreditabili schemi che non prevedano la scadenza della validità della certificazione e la successiva effettuazione delle verifiche necessarie a confermare la permanenza della conformità ai requisiti applicabili.

3.1.3 Per quanto attiene, specificatamente, alle certificazioni di servizio e di processo (termini convenzionalmente ricompresi nella dizione "prodotto"), gli schemi devono contenere almeno i seguenti elementi:

- chiara definizione dei requisiti del servizio o processo;
- chiara definizione dei requisiti applicabili all'organizzazione fornitrice del servizio o nel cui ambito viene realizzato il processo;
- definizione dei criteri per la valutazione della conformità ai requisiti del servizio o processo;
- definizione dei criteri per la valutazione della conformità ai requisiti applicabili all'organizzazione.

3.2 PRESCRIZIONI PER L'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

3.2.1 Nell'ambito del sistema/schema di certificazione l'Organismo deve tenere a disposizione di SINCERT tutte le registrazioni relative alle attività svolte con particolare riferimento a: tempi di esecuzione, caratteristiche dei campionamenti eseguiti, criteri di accettazione adottati, stato di accreditamento o esiti di qualificazione dei laboratori utilizzati ecc...

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 43 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

3.2.2 L'Organismo deve altresì tenere a disposizione di SINCERT documentazione sui risultati delle verifiche di conformità alla Norma ISO/IEC 17025 eseguite sui laboratori non accreditati utilizzati nello schema di certificazione. Tali verifiche devono essere preferibilmente effettuate con impiego della lista di controllo SINAL (o di altro ente firmatario del Multilateral Agreement in ambito EA). Detta lista deve essere preventivamente inviata anche al laboratorio affinché la utilizzi per le proprie verifiche ispettive interne.

L'OdC è inoltre tenuto a promuovere, per i laboratori non ancora accreditati per le prove cui l'Organismo è interessato, un programma di avvicinamento all'accREDITAMENTO, a partire dal laboratorio che eseguono prove correlate con aspetti di salute, sicurezza e tutela ambientale.

3.2.3 Ove l'OdC conceda in uso al produttore del bene o al fornitore del servizio, tramite concessione di licenza, il proprio marchio di conformità, è tenuto a far sì che il marchio sia correlato in modo chiaro ed univoco alle caratteristiche qualitative oggetto di valutazione e certificazione, nonché, ove applicabile, ai procedimenti di certificazione (es. marchi associati a sorveglianza).

3.2.4 Per quanto attiene alle competenze del personale addetto all'attività di certificazione (funzioni interne di gestione delle pratiche e ispettori), l'OdC deve assicurare, tramite definizione dei requisiti e dimostrazione della conformità agli stessi, che:

- il personale possieda adeguata conoscenza dei prodotti valutati e dei relativi processi di produzione, nonché dei problemi correlati con il loro impiego.
- il personale disponga delle necessarie conoscenze relativamente alle prove effettuate, all'analisi dei relativi risultati e loro applicazione ai fini dell'attestazione di conformità. Ciò comporta, fra l'altro, conoscenze in materia di tecniche di campionamento, validità e validazione dei metodi di prova, gestione delle incertezze associate ai risultati.
- il personale sia coinvolto, nella misura del possibile, in attività di normazione e ricerca in ambito nazionale ed internazionale, in relazione ai prodotti valutati.

Il grado di estensione e profondità delle conoscenze e attività di cui sopra deve essere correlato alla mansione svolta e può risultare differenziato per il personale della struttura e per il personale ispettivo.

3.2.5 L'accertamento di gravi carenze nella gestione dei sistemi/schemi di certificazione di prodotto /servizio comporta l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al § 1.8.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 44 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

4. PARTE 4: PRESCRIZIONI PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI AUDITOR E ESPERTI DI SISTEMA DI GESTIONE

4.1 INTRODUZIONE

La competenza e la professionalità del personale preposto alla valutazione della conformità dei sistemi di gestione ai requisiti delle norme applicabili rappresenta uno dei punti critici per il buon funzionamento del sistema di certificazione.

La presente Parte 4 contiene una serie di prescrizioni a cui l'Organismo accreditato o accreditando si deve conformare per la qualificazione del personale utilizzato per la valutazione di sistemi di gestione per la qualità (SGQ) e di sistemi di gestione ambientale (SGA).

Per quanto attiene agli auditor di SGA, ulteriori specifici requisiti sono riportati nel relativo Regolamento di schema RT-09.

Per altri sistemi di gestione (es. SCR), i criteri di qualificazione degli auditor sono pure riportati nei relativi Regolamenti di schema, ove esistenti (es. RT-12).

I requisiti di qualifica per auditor di SGQ, di cui ai successivi paragrafi, possono altresì essere resi più vincolanti, per determinati settori, attraverso i singoli Regolamenti Tecnici di settore (es. RT-04 e RT-05).

Per gli schemi presenti o futuri per i quali non sono stati ancora redatti o non si ritiene necessario predisporre specifici Regolamenti di schema, si applicano le disposizioni di cui al presente paragrafo, salvo diversa disposizione in materia.

Ciò premesso, si osserva che il capitolo 7 della norma ISO 19011 contiene una serie di raccomandazioni relative alla competenza degli auditor ed ai criteri di mantenimento, miglioramento e valutazione della competenza medesima.

Nel seguito vengono riprese, commentate e, ove richiesto, integrate le indicazioni contenute nella norma sopra citata al fine definire un set di requisiti la cui osservanza riveste, ai sensi del presente Regolamento, condizione vincolante per la concessione, estensione e mantenimento dell'accreditamento degli OdC di sistema di gestione.

4.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

4.2.1 Ai fini di una conduzione efficace, accurata e affidabile delle verifiche ispettive finalizzate alla valutazione di sistemi di gestione, la competenza del personale addetto si fonda su di una opportuna combinazione dei seguenti elementi fondamentali (vedi ISO 19011):

- a) Doti personali;
- b) Conoscenze e abilità;
- c) istruzione, esperienza di lavoro in genere, formazione e addestramento specifico nella attività di audit.

È inoltre necessario:

- d) garantire il mantenimento e miglioramento di suddetta competenza,
- e) monitorare e valutare il comportamento degli auditor

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 45 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

Per quanto attiene agli specifici requisiti relativi alle voci sopra elencate, si rimanda direttamente al testo della norma ISO 19011, § 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6, i cui contenuti si configurano, a tutti gli effetti, come vincolanti ai sensi del presente Regolamento.

4.2.2 Con riferimento al § 7.3.3 comma b) della norma ISO 19011, si precisa che il possesso delle conoscenze relative alle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei prodotti e processi afferenti ai sistemi di gestione valutati, deve essere dimostrato tramite le seguenti evidenze:

- **Referenze professionali:** si richiede un'esperienza lavorativa pregressa di almeno 3 anni, in mansioni connesse con la progettazione o produzione o collaudo o distribuzione di beni o erogazione di servizi nel settore di accreditamento (settore EA) a cui possono essere ascritti i processi produttivi o di servizio realizzati nell'ambito del sistema oggetto di valutazione, in veste sia di lavoratore dipendente sia di lavoratore autonomo.
- **Attualità della competenza:** indipendentemente dalla durata dell'esperienza pregressa di cui sopra, si richiede la dimostrazione del fatto che l'auditor sia tuttora attivo o comunque competente nel settore considerato.

4.2.3 Conformemente al disposto della norma ISO 19011, qualora le condizioni di cui al precedente § 4.2.2 non possano essere soddisfatte dagli auditor a disposizione dell'OdC, è consentito l'utilizzo di esperti a cui si applicano le prescrizioni di cui sopra. Suddetti esperti devono possedere inoltre, ove possibile, conoscenze di base in materia di audit di sistemi di gestione, nonché adeguata conoscenza delle procedure dell'OdC.

Ove presente, l'esperto deve essere utilizzato, dagli auditor, in maniera efficace ed interattiva al fine di garantire un'adeguata valutazione della sostanziale efficacia del sistema ispezionato, valutazione che non può prescindere dalla reale conoscenza dei processi realizzati.

4.2.4 Auditor in possesso delle caratteristiche di cui al precedente § 4.2.2 in determinati settori, possono estendere la propria qualificazione ad altri settori, previa dimostrazione di aver condotto almeno 10 audit di certificazione nel settore in estensione, con la partecipazione attiva di un esperto tecnico del settore in oggetto, il cui curriculum deve essere reso disponibile a SINCERT. Sono fatte salve diverse disposizioni riportate in eventuali Regolamenti Tecnici di settore.

4.2.5 Conformemente alle indicazioni della norma ISO 19011, l'Organismo deve assicurare l'aggiornamento e il miglioramento continuo della professionalità dei propri auditor. A tal fine deve organizzare riunioni interne, finalizzate anche all'armonizzazione dei comportamenti tecnici ed umani.

Deve, inoltre, assicurare adeguata partecipazione ad appositi Seminari, organizzati da SINCERT, o a specifici corsi qualificati organizzati da terzi.

L'Organismo è tenuto a fornire evidenza oggettiva di suddette attività interne finalizzate al miglioramento della professionalità (es. : numero di iniziative, frequenza, durata, verifica dei risultati, ecc..). La documentazione delle attività interne di cui sopra è ritenuta vincolante ai fini del mantenimento/miglioramento della qualifica.

Per il mantenimento della qualifica degli auditor, l'Organismo deve assicurare che gli stessi abbiano operato in maniera continuativa con l'effettuazione di almeno 5 audit nell'arco di 12 mesi.

In caso contrario l'Organismo deve riquilibrare i propri auditor.

4.2.6 Gli Organismi di certificazione di sistemi di gestione sono invitati a promuovere, per quanto applicabile, l'utilizzo della norma ISO 19011 anche da parte delle organizzazioni certificate, e ciò al fine di migliorare l'efficacia degli audit interni.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 46 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

- 4.2.7 L'utilizzo di auditor o di gruppi di audit non in possesso dei requisiti di qualificazione di cui sopra comporta l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al § 1.8 (vedi Allegato A).
- 4.2.8 La certificazione – come auditor di sistema di gestione – rilasciata da Organismo di certificazione del personale accreditato da SINCERT o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli Accordi MLA EA o IAF, o da Organismo altrimenti riconosciuto da SINCERT, purché integrata da un adeguato e documentato inserimento operativo, costituisce presunzione di conformità alle prescrizioni contenute nel presente paragrafo.

5. PARTE 5: PRESCRIZIONI RELATIVE ALLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE ED AL CONTENUTO DEI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ

5.1 GENERALITÀ

La presente parte 5^a contiene una serie di prescrizioni a cui un OdC accreditato o accreditando si deve conformare per la formulazione dello "Scopo" da riportare sui certificati di conformità relativi ai sistemi di gestione per la qualità (SGQ) ed ai sistemi di gestione ambientale (SGA), in termini di oggetto, campo e condizioni di applicazione dei medesimi, al fine di garantire la chiarezza e la trasparenza delle certificazioni rilasciate e la corretta ed efficace utilizzazione delle stesse da parte del mercato (clienti delle organizzazioni certificate e utenti/consumatori in genere).

Ulteriori prescrizioni possono essere contenute nei Regolamenti di schema (es. RT-09) e in Regolamenti settoriali (es. RT-05).

Prescrizioni per la corretta formulazione degli scopi di certificazione e redazione dei certificati relativamente ad altri sistemi di gestione, nonché degli scopi di certificazione di prodotti e personale, possono, anch'esse, essere contenute nei Regolamenti Tecnici applicabili.

In assenza di prescrizioni specifiche, valgono le disposizioni di cui al presente paragrafo, per quanto applicabili e salvo diversa disposizione in materia.

È responsabilità dell'Organismo di certificazione valutare e confermare o meno la correttezza dello scopo di certificazione richiesto dal soggetto richiedente la certificazione.

Al fine di ottenere la necessaria chiarezza e completezza, il certificato deve riportare i seguenti elementi:

- a) la personalità giuridica dell'organizzazione oggetto della certificazione (Ragione sociale);
- b) le norma di riferimento (es.: ISO 9001, ISO 14001, ecc.);
- c) le tipologie di processi (attività svolte) realizzati nell'ambito del sistema di gestione aziendale oggetto di certificazione (progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione, assistenza, ecc.);
- d) i risultati delle attività svolte in termini di prodotti forniti e servizi erogati;
- e) le unità operative (siti) nelle quali vengono svolte le attività oggetto di certificazione (comprehensive di indirizzo completo);
- f) eventuali specificazioni e precisazioni necessarie od utili per la migliore definizione degli elementi e dei dati sopra indicati;

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 47 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

- g) i riferimenti attinenti alla validità della certificazione in termini di: data di emissione del certificato, data di emissione corrente e data di scadenza. Quest'ultima può essere sostituita dalla dicitura: "*La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (indicare se 6 mesi o 1 anno) e al riesame completo del sistema di gestione aziendale con periodicità triennale*".
- h) il riferimento al Regolamento Tecnico di schema/settore applicabile, ove esistente (vedi § 5.3).

Le voci c) e d) (e, eventualmente, f) costituiscono, nel loro complesso, lo "scopo di certificazione"

5.2 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

5.2.1 Il certificato deve riportare il/i settore/i di accreditamento (settori EA) nel cui ambito meglio si colloca lo scopo della certificazione in oggetto. Il primo settore indicato è da ritenersi quello "prevalente". Lo scopo di certificazione deve fare esclusivo riferimento ai processi/prodotti oggetto di valutazione da parte dell'OdC.

5.2.2 La Ragione e sede sociale devono essere unici. Fanno eccezione i casi particolari ove, ai fini della dimostrazione della qualità dei prodotti o dei servizi erogati, risulta necessario evidenziare la continuità della filiera produttiva (rientrano in questa tipologia i casi specificatamente previsti dagli schemi QS-9000 e AVSQ '94). Per quanto attiene ai casi di Gruppi, Consorzi e affini, potranno essere indicati, oltre ai dati della specifica organizzazione oggetto di certificazione, anche quelli relativi all'organizzazione madre (Holding, Capogruppo o Consorzio), avendo cura di evitare che tale dizione possa dare adito ad interpretazioni impropriamente estensive del campo di applicabilità del certificato. A tal fine, l'OdC dovrà adottare specifiche procedure di verifica opportunamente formalizzate.

5.2.3 Le unità operative (siti produttivi) (stabilimenti, dipartimenti, divisioni, ecc. e relativi indirizzi) nelle quali l'organizzazione svolge le attività che rientrano nell'ambito del sistema di gestione per la qualità oggetto di valutazione, devono essere specificate nei termini richiesti dalle esigenze di chiarezza e trasparenza. Se l'attività è svolta in diversi siti produttivi, questi vanno specificati, differenziando, se necessario, le rispettive competenze/funzioni nel quadro del processo produttivo globale (vedere § 5.2.4).

Nei casi in cui i processi vengano realizzati dall'organizzazione presso siti esterni temporanei (tipici esempi essendo rappresentati dai cantieri di imprese di costruzione, da mense per la distribuzione dei pasti, ecc..), tali siti temporanei non vanno necessariamente indicati nello scopo del certificato. Tuttavia lo scopo di certificazione deve evidenziare la capacità dell'organizzazione di gestire siti esterni temporanei, previa verifica, da parte dell'OdC, del possesso delle necessarie risorse e competenze e della capacità di loro adeguata messa in atto.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 48 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

- 5.2.4 La natura specifica delle attività svolte e l'oggetto delle medesime (in termini di prodotti e/o servizi) devono essere descritti nel modo più opportuno, avendo riguardo alle seguenti disposizioni:

Descrizione delle attività

- Nella descrizione delle attività, devono essere utilizzati termini generali (tipologie di attività) – quali, ad esempio: progettazione, sviluppo, fabbricazione, costruzione, installazione, montaggio, assistenza, fornitura, ecc., così come applicabili – seguiti dall'oggetto delle attività (es. : "progettazione e fabbricazione di macchine utensili", "progettazione e fornitura di servizi di consulenza aziendale"). Suddetti termini generali possono essere sostituiti da termini più specifici qualora appropriati e rilevanti (es. : "stampaggio di materie plastiche", "sabbatura e verniciatura di serbatoi metallici", "hosting di siti web"). In determinati settori (es. : alimentare, farmaceutico, ecc.), l'uso del termine "sviluppo" o altro equivalente può essere più appropriato del termine "progettazione". I termini "costruzione", "installazione", "montaggio" (o equivalenti) devono essere utilizzati esclusivamente per le attività svolte in campo, presso siti non permanenti (settore EA 28), previa verifica, da parte dell'OdC, del possesso, da parte dell'organizzazione, delle necessarie competenze e risorse e della capacità di efficace e corretta messa in atto delle medesime. Il termine "commercializzazione" va utilizzato solo nel caso di organizzazioni che svolgono esclusivamente attività di intermediazione commerciale senza conferimento di valore aggiunto ai prodotti/servizi gestiti. Il termine "vendita" si intende incluso nei termini più generali di "fabbricazione" (prodotti) o "fornitura" (servizi). Termini generici quali "realizzazione" o "produzione" devono essere evitati ed eventualmente scomposti nelle loro componenti appropriate, per quanto applicabili.
- Lo scopo di certificazione deve fare riferimento a tutte le tipologie di attività coperte dal sistema di gestione per la qualità, incluse quelle affidate in outsourcing (es. progettazione), previa verifica del soddisfacimento dei requisiti applicabili (si veda la Linea Guida SINCERT "ISO 9001").

Descrizione dei risultati delle attività (prodotti e/o servizi)

- Non è necessario che il certificato riporti l'elenco dettagliato di tutti i prodotti/servizi risultanti dalle attività svolte nell'ambito del sistema di gestione per la qualità oggetto di valutazione. Tale elenco può, eventualmente, essere tratto dalla documentazione del sistema stesso. Nel certificato, la descrizione dei prodotti e servizi deve essere effettuata utilizzando la terminologia più adeguata, non eccessivamente generica, ma altresì non troppo dettagliata. Vanno evitati termini generici quali, in ambito industriale: materiale elettrico, apparecchiature elettriche, macchine, metalli, cablaggi, caldaie, ecc.. o, in ambito di servizi: logistica, comunicazioni, informatica, servizi pubblici, ecc..
- Con riferimento a quanto precede, l'identificazione dei risultati (prodotti e/o servizi) può essere basata su criteri, sia di carattere sistemico (es. impianti di condizionamento, impianti di co-generazione, ecc.) sia di tipo merceologico (es. valvole a farfalla, valvole a sfera, valvole a saracinesca, rubinetteria sanitaria, caldaie murali, forni industriali, ecc.), in funzione delle esigenze dell'organizzazione e previa la necessaria verifica di congruenza da parte dell'OdC. Considerazioni analoghe valgono per la fornitura di servizi (servizi di assistenza sociale o servizi di accompagnamento di persone disabili).

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 49 di 56

- Devono essere preferibilmente evitati riferimenti a modelli, tipi, trade names, ecc..

5.2.5 Lo scopo di certificazione può contenere limitazioni o precisazioni o ulteriori specificazioni nei termini indicati nel seguito.

- Qualora sussistano restrizioni relativamente alla copertura offerta dal sistema di gestione per la qualità certificato alle attività svolte e relativi risultati, queste vanno evidenziate nello scopo della certificazione. A titolo indicativo, e non necessariamente esaustivo, tali limitazioni possono riguardare: i materiali utilizzati; la destinazione d'uso; le caratteristiche costruttive e di prestazione; vincoli di carattere geografico; ecc..
- Tali restrizioni o chiarimenti devono essere riportati qualora l'assenza dei medesimi possa comportare rischi di non corretta interpretazione delle reali capacità dell'organizzazione oggetto di certificazione o di uso improprio dei relativi prodotti e servizi.

5.2.6 La mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al § 1.8, secondo i criteri esposti nell'Allegato A.

5.3 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

5.3.1 Si applicano, in linea generale e con i dovuti adattamenti, ove richiesti, le prescrizioni di cui al precedente § 5.2. In aggiunta, valgono le disposizioni di cui al seguito.

5.3.2 La ragione e sede sociale devono essere unici. Il sito oggetto di certificazione, non necessariamente coincidente con la sede sociale, deve essere unico. È possibile indicare sullo stesso certificato più siti produttivi ove detti siti facciano capo ad un'unica organizzazione madre (holding e gruppi).

5.3.3 Nella formulazione dello scopo di certificazione di ciascun sito produttivo, vanno specificate le attività svolte e i relativi risultati, secondo i criteri esposti al punto 5.2.4, evidenziando le caratteristiche dei processi e prodotti corrispondenti agli aspetti più rilevanti dal punto di vista ambientale. Per ulteriori indicazioni, si veda il Regolamento di schema RT-09.

5.3.4 La violazione delle prescrizioni di cui sopra comporta l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al § 1.8, secondo i criteri esposti nell'Allegato A.

5.4 RIFERIMENTI AI REGOLAMENTI TECNICI SINCERT

5.4.1 Tutti i certificati emessi sotto accreditamento SINCERT devono riportare il riferimento al Regolamento Tecnico (RT) di schema o settore applicabile, ove esistente, tramite la dizione: *"Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico SINCERT RT-..."*.

L'inosservanza di detta disposizione comporta l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al § 1.8, secondo i criteri esposti nell'Allegato A.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 50 di 56

6. CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra SINCERT e l'Organismo (Contratto di Accreditamento).

Tramite la sottoscrizione in calce, l'Organismo dichiara di accettare come di fatto accetta tutte le clausole stabilite nel presente Regolamento, nonché nelle norme, guide e documenti di riferimento esplicitamente citati nel Regolamento stesso.

Data

Timbro dell'Organismo di certificazione e firma
del Legale Rappresentante o Procuratore abilitato

Ai sensi dell'Articoli 1341 del Codice Civile, si approvano specificatamente le seguenti clausole del presente Regolamento e relativo Allegato:

- 1.1.2 "Condizioni di accreditamento"
- 1.1.7 "Condizioni di estensione dell'accREDITamento"
- 1.1.11 "Comunicazioni a SINCERT"
- 1.2.3 "Periodo di tempo minimo per ri-presentazione della domanda di accREDITamento"
- 1.2.6 "Diritto di accesso di SINCERT"
- 1.5.7 "Esiti delle attività di sorveglianza – adozione di provvedimenti sanzionatori"
- 1.8 "Provvedimenti sanzionatori" (tutte le sottoclausole)
- 1.10.3 "Arbitrato"
- 1.11 "Tariffario"
- 2.7.10 "Organico dell'Organismo di certificazione"
- 5.4 "Riferimenti ai Regolamenti Tecnici SINCERT"
- A.0 "Criteri generali di adozione di provvedimenti sanzionatori"

Timbro dell'Organismo di certificazione e firma
del Legale Rappresentante o Procuratore abilitato

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 51 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

ALLEGATO A
AL REGOLAMENTO SINCERT RG-01

CRITERI DI ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

A.0 Criteri generali

I provvedimenti sanzionatori di cui al § 1.8 del Regolamento RG-01 si applicano nei casi in cui la mancata osservanza di un requisito (violazione) sia tale da compromettere il valore delle certificazioni rilasciate dall'Organismo (non conformità secondo la definizione di cui al § 0.5).

Nel seguito vengono riportati, a titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, i criteri alla base dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori, con riferimento ai casi identificati nel Regolamento stesso e, in parte, ulteriormente esaminati nel seguito.

In termini generali, si applica il seguente procedimento:

- Alla prima violazione di un determinato requisito vengono adottati uno o più dei provvedimenti sanzionatori minori di cui al § 1.8.1 del Regolamento RG-01, a giudizio di SINCERT e in funzione delle caratteristiche della violazione e delle problematiche del contesto a cui essa afferisce.
- Alla seconda violazione di un medesimo requisito, viene adottato il provvedimento di riduzione dell'accreditamento, nelle forme applicabili e con le modalità previste dal Regolamento RG-01.
- Alla terza violazione dello stesso requisito, viene adottato il provvedimento di sospensione dell'accreditamento, conformemente alle previsioni del Regolamento RG-01.

Per il provvedimento di revoca, si applica quanto specificato al § 1.8.2.7.

A.1 Tempi di audit

Il personale da considerare, per la definizione dei tempi di audit (giorni-uomo), ove applicabile, è il personale presente presso il sito in certificazione. Per quanto concerne le tipologie di personale da considerare, si veda quanto specificato dalle Guide EA/IAF:

"Il numero degli operatori, come indicato nelle tabelle, si riferisce a tutti gli individui le cui attività lavorative attengono ai processi (prodotti, servizi) indicati nello scopo della certificazione, come descritto dal sistema di gestione per la qualità (...) (omissis). Il numero effettivo degli operatori, include il personale non permanente (personale stagionale, temporaneo e subappaltato) presente in sito al momento dell'audit (...)."

Per la corretta pianificazione degli audit e formulazione delle relative offerte, gli OdC devono richiedere alle organizzazioni che gestiscono cantieri, siti temporanei, attività periodiche, ecc., di fornire il dato relativo alla media delle presenze degli operatori nel sito certificato, negli ultimi tre anni di attività. Ai fini della valutazione dei tempi, si deve assumere il dato dell'ultimo anno se in presenza di trend ascendente, altrimenti il valore medio nei tre anni.

Ulteriori prescrizioni possono essere fornite negli specifici Regolamenti di schema/settore.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 52 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

Se l'organizzazione valutata è di recente costituzione, deve essere fatto riferimento all'entità delle risorse indicate nella pianificazione/programmazione delle attività produttive.

Qualora in sede di audit, il gruppo di audit dell'OdC riscontrasse scostamenti significativi rispetto alle condizioni di offerta (numero effettivo degli Operatori in sito diverso da quello assunto a riferimento per la pianificazione dell'audit), dovrà contattare la struttura dell'OdC (Responsabile del programma di audit, vedi ISO 19011), per definire quali tra le seguenti alternative sia percorribile:

- non concessione della certificazione;
- riduzione dello scopo della certificazione;
- definizione di un supplemento di verifica ispettiva da effettuarsi comunque entro un periodo massimo di 60 gg.

Ciò premesso, si precisa che la riduzione dei tempi di verifica (in termini di giorni-uomo) attuata dagli OdC non può superare, per nessun motivo, il limite massimo indicato dalle Guide EA/IAF (oggi 30%).

Nel caso in cui la riduzione ecceda il 30%, rispetto ai tempi calcolati in conformità ai criteri indicati dalle Guide EA/IAF, SINCERT adotta, automaticamente, il provvedimento sanzionatorio applicabile ai sensi di quanto precede.

Nel caso in cui la riduzione dei tempi di verifica sia entro il citato 30%, SINCERT valuta la correttezza delle giustificazioni addotte dall'OdC. Qualora tali giustificazioni non risultino registrate o risultino comunque non adeguate, SINCERT adotta provvedimento sanzionatorio come sopra.

Nel caso di attività di sorveglianza effettuata in un tempo inferiore ad 1 giorno-uomo (indipendentemente dalle dimensioni dell'organizzazione valutata), SINCERT adotta il provvedimento sanzionatorio del caso.

I tempi impiegati per gli audit di ricertificazione non devono essere inferiori ai 2/3 del tempo richiesto per l'audit iniziale di certificazione. In difetto, si applicano i provvedimenti sanzionatori come sopra.

A.2 Competenza del Gruppo di audit e personale ispettivo in genere

Gli OdC devono supportare, con evidenze oggettive chiare, la qualifica dei propri auditor/ispettori (con speciale riguardo agli aspetti relativi alle competenze tecniche di schema/settore).

Per quanto attiene, in particolare, allo schema SGQ, salvo eventuali diverse disposizioni dei Regolamenti Tecnici (RT) SINCERT, la competenza tecnica di settore degli auditor può essere dimostrata attraverso le evidenze relative alla trascorsa significativa esperienza di lavoro nel settore stesso, oppure conseguita mediante l'avvenuta effettuazione di 10 audit condotti congiuntamente ad un esperto tecnico di settore.

Tali 10 audit devono essere comunicati a SINCERT completi di: data, durata, organizzazione valutata e nominativo dell'esperto. SINCERT ha la facoltà chiedere ulteriori evidenze, compreso il curriculum dell'esperto.

L'auditor che ha conseguito la qualifica di settore attraverso la procedura sopra indicata (10 audit con esperto), non può svolgere il ruolo di esperto per la successiva qualifica di altri auditor.

La qualifica di settore di auditor non rispondenti ai requisiti di cui sopra deve essere completamente riesaminata dagli Organismi di certificazione, tramite il percorso alternativo di qualificazione sopra esposto, mantenendone opportuna registrazione.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 53 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

Circa la qualificazione di auditor di altri sistemi di gestione si vedano i Regolamenti Tecnici di schema, ove esistenti (es. RT-09 e RT-12). In assenza, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento RG-01, salvo diversa disposizione in materia.

Per quanto concerne la qualificazione degli ispettori e addetti in genere ad attività di certificazione di prodotti, si applicano le prescrizioni di cui al § 3.

Circa, infine, la qualificazione settoriale, degli addetti alla certificazione del personale (commissari di esame), la competenza deve essere dimostrata esclusivamente in termini di esperienza lavorativa nel settore in oggetto.

In caso di violazioni rispetto a quanto sopra riportato, SINCERT adotta il provvedimento sanzionatorio applicabile.

A.3 Competenza della funzione tecnica di delibera delle certificazioni

La funzione (persona o comitato) che riesamina le pratiche e delibera il rilascio delle certificazioni deve possedere (singolarmente o collettivamente) le competenze di cui al § 2.2.1.2, relativamente ad ogni singola pratica esaminata.

Evidenza del possesso di tali competenza deve essere fornita – in termini individuali nel caso della persona singola e in termini collettivi nel caso del comitato – tramite curricula professionali o altre opportune evidenze.

In caso di inadempienza rispetto a quanto sopra riportato, SINCERT adotta il provvedimento sanzionatorio applicabile.

A.4 Certificazioni rilasciate in assenza dei necessari presupposti e/o in presenza di violazioni di legge (connesse allo schema/settore oggetto di certificazione)

La valutazione di questi casi compete, in prima istanza, agli ispettori SINCERT ed è oggetto, in seconda istanza, di attento riesame da parte della Direzione SINCERT.

Situazioni di questo tipo, ove riscontrate, comportano l'adozione dei provvedimenti sanzionatori ai sensi del § 1.8 del Regolamento RG-01.

Si forniscono di seguito, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, esempi di casi per i quali è lecito ritenere che la relativa certificazione sia stata rilasciata in assenza delle necessarie condizioni:

- Verifiche ispettive condotte presso un'organizzazione in un periodo di sostanziale inattività, in cui i processi principali non sono in essere (scuola nel mese di luglio, campeggio a novembre, raccolta pomodori a dicembre, ecc.);
- Assenza di verifiche ispettive interne e/o del riesame della Direzione dell'organizzazione;
- Certificazione di un consorzio gestito da 4 persone, per l'attività svolta dagli oltre 1500 consorziati, con tempi di verifica ispettiva calcolati su 4 persone;
- Certificazione ISO 13485 (ex EN 46001) di una lavanderia interna di ospedale, per attività di sterilizzazione mai svolte, ma che la proprietà aveva intenzione di effettuare nel prossimo futuro;
- Cucina di mensa in cui è stata trovata una bottiglia d'acqua contenente materiale tossico;
- Mensa nella quale sono stati evidenziati alimenti scaduti;
- Assenza del piano di derattizzazione/disinfestazione nella cucina di un ristorante;
- Medicinale scaduto in sala operatoria di ospedale;

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 54 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

- Certificazione rilasciata con esclusione di punti di norma fondamentali per l'esecuzione del processo principale dell'organizzazione (es. esclusione punto 7.3 ISO 9001 per una società di progettazione);
- Assenza di piani operativi di sicurezza in cantiere edile;
- Sistema di gestione troppo recente per poterne verificare la reale efficacia;
- Impianto industriale con autorizzazione all'emissione di scarichi rilasciata da Ente non competente;
- Assenza certificato di prevenzione incendi (CPI) in un aeroporto (schema SCR);
- Verifica ispettiva condotta da un GVI privo delle competenze necessarie;
- Certificazione "multisito" rilasciata in situazioni in cui l'approccio multisito non risulta applicabile.

A.5 Separazione tra attività di certificazione e attività di consulenza

Fermo restando che, ai sensi delle norme e guide applicabili, in nessun caso, l'Organismo di certificazione può svolgere attività di consulenza o erogare servizi di formazione configurabili come consulenza, l'OdC è tenuto a garantire una separazione sostanziale (sul piano tecnico, commerciale, amministrativo e logistico) tra le attività di certificazione da esso svolte e servizi di consulenza forniti da soggetti (persone fisiche e giuridiche) che intrattengono con l'OdC rapporti formali di qualsiasi natura.

Non è possibile fornire in questa sede una casistica completa delle situazioni di potenziale conflitto di interesse che verranno esaminate caso per caso.

Ci si limita, pertanto, a riportare alcuni esempi di situazioni limite la cui rilevazione comporta l'adozione automatica dei provvedimenti sanzionatori secondo il procedimento richiamato in apertura del presente Allegato.

- Direttore o altro personale in forza all'OdC che ricoprono cariche o incarichi in organizzazioni che svolgono attività di consulenza;
- Commistioni di tipo logistico/amministrativo tra OdC e società di consulenza (es. uffici in comune o amministrazione in comune);
- Corresponsione di provvigioni a consulenti per certificazioni rilasciate;

Inoltre, qualora vengano riscontrate le seguenti situazioni:

- Elevata percentuale di certificazioni rilasciate ad organizzazioni tutte assistite dalla medesima società di consulenza o consulenti professionisti;
- Società di consulenza in possesso di certificazione rilasciata da un OdC le cui certificazioni risultano, in misura significativa, rilasciate ad organizzazioni assistite da detta società di consulenza,

SINCERT provvederà a condurre i necessari approfondimenti e verifiche, riservandosi di adottare provvedimenti sanzionatori qualora ne sussistano i presupposti.

A.6 Inadeguata formulazione degli scopi di certificazione

I criteri di adozione di provvedimenti sanzionatori sono chiaramente correlati all'inosservanza delle disposizioni di cui al § 5. A puro titolo di esempio, si ribadiscono situazioni oggetto di sanzione:

- Scopo di certificazione non congruente con quanto verificato in sede di audit ;
- Certificazione emessa con settore EA primario coperto da accreditamento e settore EA secondario fuori accreditamento e scopo di certificazione rientrante, in massima parte, nel settore secondario (escamotage per emettere certificato sotto accreditamento);
- Attribuzione "volutamente" errata di settore EA.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 55 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.

A.7 Uso scorretto del marchio di accreditamento

Si rimanda alle puntuali disposizioni del Regolamento SINCERT RG-02, con l'avvertenza che l'uso doloso del marchio di accreditamento può comportare l'adozione immediata di provvedimenti sanzionatori maggiori, in deroga a quanto specificato in apertura del presente Allegato.

A.8 Gravi carenze nelle attività di certificazione di prodotto

A titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, si precisa che rientrano in tale ambito le situazioni di cui al seguito:

- L'utilizzo di laboratori di prova non adeguatamente qualificati dall'OdC o risultati comunque non competenti per le attività richieste;
- L'utilizzo di ispettori non in possesso delle necessarie competenze e qualifiche, così come richieste dallo schema di certificazione e definite nei Regolamenti/procedure dell'OdC;
- L'inadeguata sorveglianza sullo schema di certificazione, in violazione delle regole stabilite dallo stesso OdC;
- La valutazione dei risultati delle prove, verifiche e ispezioni affidata a personale sprovvisto delle necessarie competenze così come prescritte al § 3.2.5;
- Il mancato, tardivo o comunque inadeguato controllo sull'uso del marchio di conformità da parte del produttore o fornitore di servizi.

REGOLAMENTI GENERALI	RG 01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
Data: 2005-10-26	Revisione: 02	Pag.: 56 di 56

Il presente documento è di proprietà di SINCERT, esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta del Direttore.